

Cicerone e la bellezza del diritto

I. Introduzione

Dalla produzione giurisprudenziale e giuridica in genere ci si attende di regola tecnicismo, chiarezza, efficienza, certezza, ma quasi mai essa viene in considerazione sotto il profilo della ‘bellezza’ (dello stile, del linguaggio, dell’argomentazione, dell’intuizione alla base della soluzione) ed è per questo che quei pochi che si sono chiesti se e in che misura esista una ‘bellezza’ nel diritto hanno finito per ‘deviare’ dal senso comune del termine considerando ‘bello’ quel diritto che, tutelando efficacemente i consociati, infonda in loro un alto grado di sicurezza¹. Ciò dipende dal fatto che di rado si è riconosciuta alle opere dei giuristi la dignità di prodotti letterari² potenzialmente capaci di suscitare, per lo meno nei lettori competenti, sentimenti di piacere, moti di ammirazione o addirittura una qualche forma di passione³.

Tuttavia di recente è stato notato da più fronti come, alla base della soluzione giuridica di un caso problematico, giochino un ruolo non secondario le doti di intuito, le capacità immaginative, la cultura e la personalità dell’interprete⁴, il quale di regola si sforza *ex post* di giustificare con procedimento

* Il presente contributo è in corso di pubblicazione negli Atti del convegno di studi ‘*Diritto e Bellezza. Verso l’Altrove*’ tenutosi a Ravello il 24-26 marzo 2023 e dedicato alla memoria del prof. Antonio Palma. Anch’io desidero dedicare queste mie pagine all’amico Antonio ricordandone la cultura, l’eleganza, la finezza e la generosità.

¹ Cfr. ad es. G. Forti, *Il sollievo della bellezza*, in G. Gasparini (a c. di), *Bellezza e società*, Busto Arsizio 2013, 99-108. Si avverte il lettore che la bibliografia richiamata in questo scritto, data l’ampiezza della tematica, non è da considerarsi esaustiva.

² Ma v. D. Mantovani, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018 e già G. Negri, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in D. Mantovani (a c. di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. I. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario di San Marino, 7-9 gennaio 1993*, Torino 1996, 135-158. In generale R.H. Weisberg, *Diritto e letteratura*, in *Enciclopedia delle scienze sociali Treccani*, 1993, on line.

³ Sul punto cfr., fra gli altri, F. Galgano, *Il diritto e le altre arti*, Bologna 2009; F. Ost, *Il diritto, oggetto di passioni? I crave the law*, Torino 2019; M.R. Ferrarese, *Il diritto, le arti e la creatività*, in O. Roselli (a c. di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna 2020, 153-172.

⁴ Ad es. G. Pascuzzi, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell’innovazione giuridica*, Bologna 2018²; Ferrarese, *Il diritto, le arti* cit. 164-167; M.P. Golding, *Il ragionamento giuridico*, a c. di V. Velluzzi e A. Zambon, Soveria Mannelli 2021. Cfr. anche G. Alpa, *Presentazione*, in U. Vincenti, A. Mariani Marini, F. Cavalla (a c. di), *Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell’avvocato*, Pisa 2013, 11-13 e U. Vincenti, *La struttura argomentativa del diritto occidentale, in Ragionare in giudizio* cit. 28-30.

logico quanto elaborato *in primis* attraverso la scintilla dell'intuizione⁵.

Se ciò è vero, anche una trattazione di diritto può essere considerata sotto il profilo 'estetico' (nel senso moderno del termine) come qualsiasi altra opera dell'ingegno, cioè come prodotto di un'ars in cui la creatività dell'autore gioca un ruolo determinante.

Ciò vale a maggior ragione per le opere dei giuristi romani che, fra l'altro, nonostante siano per lo più conservate in frammenti, mantengono spesso la freschezza del dibattito su casi, reali o fittizi, tratti dagli accadimenti della vita quotidiana.

Infatti, mentre il giurista odierno, almeno nei paesi civil law⁶, è istruito ad applicare al caso concreto una regola preconstituita dall'autorità statale, essendo il nostro (perlomeno in teoria⁷) un sistema giuridico 'chiuso', cioè fondato su una struttura gerarchica di norme emanate dagli organi a ciò competenti secondo la legge, il giurista romano, fino alla prima metà del III secolo d.C., ricoprì sempre un ruolo creativo di diritto attraverso la sua incessante opera interpretativa, cautelare e respondente. Inoltre, come si vedrà, più volte nelle fonti si sottolinea che alla base dell'*auctoritas* di un giurista eminente c'è, prima ancora dello *studium*, il suo naturale *ingenium*.

Oggetto di questo contributo sarà dunque la 'bellezza' del diritto romano e, in particolare, della sua produzione giurisprudenziale, il che non significa ovviamente che ci si voglia confrontare con uno dei concetti – la bellezza appunto – più oscuri e controversi della storia del pensiero occidentale⁸. Al contrario si porrà l'attenzione, almeno per campioni, su eventuali giudizi 'estetici' sia sul *ius* in generale, sia sullo stile, la lingua, le argomentazioni e le soluzioni giurisprudenziali, individuabili nelle opere di Cicerone⁹ il quale, com'è noto,

⁵ Ma sul ruolo dell'intuizione nel metodo dei giuristi romani si vedano già le belle pagine di L. Raggi, *Il metodo della giurisprudenza romana*, Torino 2007, 38-45.

⁶ Sulla differenza, reale o presunta, della tipologia del ragionamento giuridico nei sistemi 'chiusi' e 'aperti', di 'civil law' e di 'common law', Vincenti, *La struttura argomentativa* cit. 30-31.

⁷ È noto infatti quale sia ormai lo 'strapotere' assunto in questo campo dalla giurisprudenza dei tribunali: sul tema cito soltanto C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano 2015.

⁸ Mi limito a citare sul punto i vari contributi del volume dal titolo *Estetica elementare*, a cura di G. Ferrario, Milano-Torino 2021; inoltre, fra i molti altri, F. Desideri, C. Cantelli, *Storia dell'estetica occidentale*, Roma 2008. Per una rassegna dell'idea di bellezza attraverso i secoli U. Eco, *Storia della bellezza*, Milano 2004.

⁹ L'attenzione sarà rivolta soprattutto ai trattati retorici. Sui riferimenti ciceroniani ai giuristi, mi limito a citare F. Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*. I. Cicerone, Napoli 2013; M. Talamanca, *L'oratore, il giurista, il diritto nel de oratore di Cicerone*, in *Ciceroniana* 13, 2009, 29-100. V. anche S. Stucchi, *Notazioni sul concetto di elegantia in Cicerone*, in *Latomus* 72, 2013, 642-659 e M. Ducos, *Droit, esthétique et rhétorique à Rome*,

conobbe e frequentò molti giuristi (Quinto Mucio Scevola l'Augure e il Pontefice, Publio Rutilio Rufo, Servio Sulpicio Rufo, Trebazio Testa, Lucilio Balbo, Aquilio Gallo, Quinto Elio Tuberone, Aulo Ofilio¹⁰): del resto il fatto che, anche nell'età a cui ci si riferisce, gli specialisti della grande tradizione giuridica romana condividessero con gli altri intellettuali la cultura letteraria, filosofica, retorica, soprattutto in ragione dei comuni modelli educativi diffusi nel mondo greco-romano, giustifica tale prospettiva (Cic. *De orat.* 1.31.137)¹¹.

Sono tuttavia necessarie alcune precisazioni preliminari.

In primo luogo il termine 'estetica' è qui usato in senso atecnico: infatti, com'è noto, la sua accezione odierna risale al '700 con Alexander Gottlieb Baumgarten, mentre nel mondo greco-romano il 'bello' non fu oggetto di una disciplina specialistica. Al contrario la sua ricerca era «interna all'indagine che riguarda<va> l'essere in quanto tale»¹² e, «lungi dall'essere esclusivo appannaggio dell'arte, invest<iva> quasi ogni aspetto della vita»¹³. *Kalòn* era, quindi, tutto ciò che piaceva e suscitava ammirazione e godimento, soprattutto per la vista e per l'udito¹⁴. In ogni caso, che gli antichi fossero da gran tempo consapevoli che la bellezza non è solo quella dei corpi ma si può rinvenire a maggior ragione nelle più diverse espressioni della creatività umana, lo conferma una favola di Esopo (la XII) nella quale al leopardo che esibiva vanesio i bei colori del suo manto, la volpe rispose: «E quanto sono più bella io di te, che sono colorita non nel corpo ma nella mente?»¹⁵.

in *Helmántica* 50, no. 151, 1999, 345-359. Per una panoramica sull'idea di 'bello' nella retorica antica, greca e latina, utile A.A. Raschieri, *Lettura degli autori e insegnamento retorico. Ricerche intorno a Quintiliano e alla retorica antica*, Canterano 2020, 49-83; sul valore dell'arte e della bellezza nel mondo greco classico, D. Guastini, *L'arte e la bellezza nell'educazione umana: il mondo classico*, in *Supplement to Acta Philosophica. Forum* 5/1, 2019, 5-18.

¹⁰ M. Bretone, *Cicerone e i giuristi del suo tempo*, in *Ciceroniana* 3, 1978, 47-88 [= *Quaderni di Storia* 10, 1979, 243-271 = *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², 61-88].

¹¹ K. Tempest, *Cicero's artes liberales and the liberal arts*, in J. Axer, K. Marciniak (eds.), *Cicero, Society and the Idea of Artes Liberales*, Warsaw, December 12-14, 2019, *Congress Proceedings*, in *Ciceroniana On line* IV.2, 2020, 479-500; W. Görler, *Cicero on artes liberales. Merits and problems*, in *Cicero, Society* cit. 513-521; AA.VV., *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*, a c. di F. Gasti e E. Romano, Pavia 2008; M. Vegetti, *Filosofia e sapere della città antica*, Milano 2018, sop. 275-284.

¹² U. Curi, *L'apparire del bello. Nascita di un'idea*, Torino 2013, 11.

¹³ G. Lombardo, *L'estetica antica*, Bologna 2002, 13.

¹⁴ Per una indicazione delle diverse sfumature del concetto di *kalòn* in Grecia, Eco, *Storia della bellezza* cit. 37-97.

¹⁵ Ἀλώπηξ καὶ πάρδαλις περὶ κάλλους ἤριζον. τῆς δὲ παρδάλεως παρ'ἕκαστα τὴν τοῦ σώματος ποικιλίαν προβαλλομένης ἡ ἀλώπηξ ὑποτυχοῦσα ἔφη· καὶ πόσον ἐγὼ σοῦ καλλίων ὑπάρχω, ἦτις οὐ τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν πεποιικιλμαι; ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι τοῦ σωματικοῦ κάλλους ἀμείνων ἐστὶν ὁ τῆς διανοίας κόσμος. Trad. it.: Una volpe e un leopardo

Una seconda precisazione attiene all'oggetto dell'indagine: più volte in questo scritto si parlerà di *ius* come *ars* secondo l'uso ciceroniano di accostare il diritto civile alle *artes* propriamente dette, cioè la pittura, la scultura, la poesia, la storia, la musica, l'eloquenza etc., tutte caratterizzate dal possesso di un metodo, di un oggetto e di finalità specifiche¹⁶, ma anche dalla capacità, a determinate condizioni, di *delectare* l'ascoltatore/lettore/osservatore.

Ebbene l'impressione che si ricava dai testi è che non solo l'*ars loquendi* e le altre *artes* propriamente dette, ma anche l'*ars iuris* sia intesa dall'Arpinate come capace talvolta di generare nei destinatari un senso di gradevolezza, di soavità, di piacere in ragione della 'bellezza' dei suoi contenuti¹⁷: ed è in questa prospettiva che sono state rilette una serie di note testimonianze ciceroniane – con qualche richiamo, vista la tematica, anche all'Anonimo Del Sublime – cioè per valutare se e a quali condizioni un testo giuridico o giurisprudenziale, nella visuale di questi autori, possa dirsi 'bello'.

Naturalmente questi giudizi 'estetici' per l'Arpinate non avevano nulla di oggettivo ma corrispondevano al grado di *delectatio* provata da chi si accostasse al prodotto di un'*ars*. Ciò, del resto, vale per tutte le 'opere dell'ingegno': Cicerone stesso (*Orat.* 11.36), facendo l'esempio della letteratura e della pittura, afferma che «in ogni disciplina è difficilissimo descrivere la forma del prodotto che sia migliore di tutti gli altri (*optimum*) perché a ciascuno appare migliore una cosa diversa» (*in omni re difficillimum est formam exponere optimi, quod aliud aliis videtur optimum*) e che «vari sono ... i giudizi ... e non è facile stabilire quale forma eccella su tutte le altre» (*varia sunt ... iudicia ... nec facilis explicatio quae forma maxime excellat*). Ad es. nel campo dell'oratoria alcuni trovano bella «la fluente scorrevolezza delle parole», altri «le pause che sepa-

contendevano riguardo alla bellezza. E siccome il leopardo esibiva ad ogni occasione la coloritura del suo corpo, la volpe, prendendo la parola, disse: 'E quanto sono più bella di te io, che sono ben colorita non nel corpo ma nella mente?'. Il racconto dimostra che della bellezza fisica è migliore l'ornamento dell'intelligenza.

¹⁶ Sulle origini e lo sviluppo del concetto di *techne* nel mondo greco (*ars* nel mondo latino) ancora illuminanti sono M. Isnardi Parente, *Techne. Momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro*, Firenze 1966 e G.A. Gilli, *Origini dell'eguaglianza. Ricerche sociologiche sull'antica Grecia*, Torino 1988. Sul termine *ars*, traduzione latina del greco *techne*, di recente, Ph. Roelli, *Latin as the language of science and learning*, Berlin-Boston 2021, 54-61 con altra lett.

¹⁷ Per un parallelo fra il diritto e le altre 'arti' cfr. Galgano, *Il diritto e le altre arti* cit.; riprendendo lo scritto di Galgano, Ferrarese, *Il diritto, le arti* cit. 158 paragona il giurista al pittore «che mescola forme e colori con il suo timbro artistico» o al poeta «che combina le parole per raggiungere sensazioni estetiche e suggestioni emotive». Cfr. anche F. Cernelutti, *Arte del diritto*, a c. di D.M. Cananzi, Torino 2017, sop. 44-45. Sul concetto ciceroniano di *ars* come *scientia* intesa come disciplina «che unifica la particolarità delle notizie, dei dati», cioè che raggruppa una pluralità di nozioni «secondo schemi generali, secondo concezioni generali», Raggi, *Il metodo* cit. 90.

rano e interrompono» (*Orat.* 17.53); nel campo della poesia alcuni apprezzano Ennio «perché non si allontana dall'uso comune dei vocaboli», altri Pacuvio perché, alla (forse apparente) trascuratezza del primo, contrappone versi «limati e torniti»; nel campo della pittura «alcuni preferiscono quadri spontanei, semplici, dai colori tenui, altri, al contrario, quadri ricercati, preziosi, dai colori brillanti» (*Orat.* 11.36). La stessa bellezza di un'opera d'arte, per Cicerone, 'si sente' più che potersi spiegare ed è dunque 'bello' ciò che genera nell'osservatore un senso di piacere, anche se spesso non riesce a spiegarne le ragioni: così, ad es., nel *Brutus* 18.70, a proposito della scultura, Cicerone dice che le opere di Miro-ne, benché ancora non riproducano perfettamente la natura, «tu non esiteresti a dirle belle» ma che, secondo il suo personale giudizio, sono «più belle quelle di Policlete, e già quasi perfette». Ciò dipende anche dal fatto che – come ancora Cicerone fa notare nel *De inventione* 3.3 – la bellezza di solito non si presenta in tutto il suo splendore in una sola creatura o in una sola opera d'arte, ma in ognuna compaiono diverse qualità miste a qualche imperfezione¹⁸.

Un'ultima precisazione necessaria attiene al rapporto autore-artista-originale su cui si struttura la concezione odierna di 'arte' e di 'bello': nel mondo romano, come è stato recentemente sottolineato per la scultura, «una lettura che ponga al centro della produzione artistica l'autorialità» non è «completamente valida»¹⁹. Infatti «tra le caratteristiche principali dell'arte romana» c'è «una spiccata attitudine imitativa»²⁰ da non svalutare – come oggi saremmo portati a fare – in quanto essa era funzionale sia a conservare, sia a rielaborare forme artistiche precedenti innescando «processi espressivi e di comprensione multipli»²¹.

Ebbene tale peculiarità, se più evidente nell'ambito delle forme artistiche propriamente dette (pittura, scultura etc.), è tipica anche della letteratura giurispudenziale visto che è frequentissimo che i giuristi riprendano, anche testualmente, il pensiero di uno o più *auctoritates* antecedenti commentandolo al fine di elaborare una nuova e originale soluzione²².

¹⁸ Cicerone si richiama qui all'aneddoto del famoso pittore Zeusi che, incaricato di ritrarre Elena per gli abitanti di Crotona, volle avere come modelli tutte le più belle giovani della città.

¹⁹ M. Curcio, *L'arte romana oltre l'autore. Originalità, imitazione e riproduzione*, Milano-Udine 2020, 152.

²⁰ Curcio, *L'arte romana* cit. 158.

²¹ Curcio, *L'arte romana* cit. 159.

²² E. Stolfi, *Argumentum auctoritatis, citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani*, in A. Lovato (a c. di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica*, Trani 22-23 maggio 2009, Bari 2011, 85-135; Id., *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA*, 59, 2016, 111-149; Id., *Brevi note su interpretatio e auctoritas fra tarda repubblica ed età dei Severi*, in *Interpretatio prudentium*, 1.1, 2016, 159-179. Sul metodo

II. Cicerone e il suo giudizio sulla ‘bellezza’ dello *ius civile vetus*

I giudizi ‘estetici’ sulle opere dell’ingegno, in particolare quelle letterarie, formulati qua e là dagli autori latini hanno per oggetto talvolta lo stile, talvolta i contenuti e le argomentazioni, talvolta la scelta dei vocaboli o il ritmo delle frasi e sono formulati attraverso aggettivi di carattere generico come ‘*pulcher*’, ‘*bel-lus*’, ‘*perfectus*’ (con i relativi nomi e avverbi ‘*pulchritudo*’, ‘*perfectio*’, ‘*belle*’, ‘*bellissime*’, ‘*perfecte*’) oppure attraverso aggettivi più precisi come ‘*elegans*’, ‘*suavis*’, ‘*subtilis*’ (con i relativi nomi e avverbi *elegantia*, *suavitas*, *subtilitas*, *eleganter*, *suaviter*, *subtiliter*)²³. Giudizi di bellezza o eleganza sono spesso espressi, come si vedrà, dagli stessi giuristi romani con riferimento a pareri e soluzioni di giuristi precedenti.

Anche Cicerone esprime talvolta giudizi ‘estetici’ sul *ius romanum*: ad es. nel *De oratore* 1.43.193 evidenzia la *mira suavitas e delectatio* che, a suo parere (e, a suo dire, contro l’opinione comune²⁴) accompagnano lo studio delle più vetuste e autorevoli fonti giuridiche, come i libri dei pontefici, le XII Tavole e gli studi eliani, rendendone agevole ai discenti la comprensione e l’apprendimento²⁵: queste raccolte, infatti, sono come un ritratto ideale dei bei tempi antichi (*antiquitatis effigies*) perché, con quei tipici *verba vetusta* mantenuti in vita dal proverbiale tradizionalismo del *ius*, non solo rendono vivi e in certo qual modo ancora presenti gli austeri modelli di vita dei *maiores*, le loro avite *consuetudines* e le forme originarie delle strutture cittadine garanti dell’agognata (e ormai perduta) libertà (in tre parole la *mens*, il *mos* e la disciplina dell’amata patria), ma in nuce già contengono la base di ogni precetto etico-filosofico ora lungamente dibattuto nelle scuole, ricche come sono di riferimenti ai sommi valori della giustizia, dell’onestà, della laboriosità con i relativi meriti e riconoscimenti, e ai loro opposti, come il vizio, l’avidità, le passioni, con le relative punizioni.

di lavoro degli autori letterari, T. Dorandi, *Nell’officina dei classici. Come lavoravano gli autori antichi*, Roma 2016, 29-46.

²³ Sui termini per designare il ‘bello’ a Roma, M. Alain, *Le vocabulaire esthétique à Rome: rhétorique et création artistique*, in *MEFRA* 97,1, 1985, 495-514. Vitruvio 1.3.2 parla di *venustas* per un’opera architettonica «quando ci sarà un gradito aspetto dell’opera e l’eleganza delle parti e la corrispondenza abbia le giuste proporzioni delle simmetrie».

²⁴ Lo studio del diritto era considerato di regola poco piacevole (*De orat.* 1.43.193) in quanto la materia era ritenuta difficile (Cic. *De orat.* 1.41.186): del resto è lo stesso Cicerone che, in un punto del *De oratore* 1.3.12, scrive che in tutte le arti salvo l’oratoria «eccelle soprattutto ciò che è distante dall’intelligenza e dalla comprensione dei profani».

²⁵ Su questo testo G. Falcone, *XII Tavole, civilis scientia e philosophia in Cic., De orat. 1.193-195: un’esegesi*, in E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (éd.), *Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert*, Paris 2012, 275-286.

Non solo, ma la *cognitio* del *ius* apporta al discente anche la gioia (*laetitia*) e il piacere (*voluptas*) di percepire l'enorme superiorità dei Romani in questo campo rispetto agli altri popoli, compresi i Greci la cui eccellenza nelle arti liberali contrasta penosamente con la povertà della produzione giuridica, confusa e quasi ridicola perfino nelle auguste codificazioni di mitici 'legislatori' come Licurgo, Dracone o Solone (*De orat.* 1.44.197).

Tutto ciò rende ragione, secondo Cicerone, della *gratia*, *dignitas* e *honor* rivestiti a Roma dai cultori del *ius* (a fronte della misera e detestabile condizione dei *pragmatici* greci, collaboratori degli oratori nei processi) al punto che – aggiunge L'A. (per bocca di Crasso) con sottile vena polemica – se in gioventù l'*auctoritas* riconosciuta a un giurista dipende dall'*ingenium* rivelato dai suoi primi *responsa*, poi, quando la sua fama si è diffusa, è in forza di questa sola *auctoritas* e non più dell'*ingenium* (che può anche mancare) che egli viene ancora consultato (*De orat.* 1.45.198)²⁶.

In realtà – conclude l'oratore con lo stesso tono di sfida – si tratta di un'attività più adatta a vecchi che, a casa, seduti sul loro seggio (Cic. *De orat.* 2.55.226), attendono chi voglia consultarli, che a giovani desiderosi di cimentarsi negli agoni del foro (*De orat.* 2.33.144): Cicerone stesso amerà intraprenderla quando, anziano e divenuto inabile alla lotta in campo aperto, desidererà sfuggire alla solitudine dando responsi nella sua casa, approfittando della cultura giuridica acquisita in gioventù (*De orat.* 1.45.199).

III. *L'oscurità dei responsa prudentium e la svolta di Servio Sulpicio Rufo*

Cicerone, dunque, esalta lo *ius civile vetus* ma polemizza con i suoi cultori giungendo perfino a sfidarli sul loro terreno quando dichiara di aver acquisito sin dalla giovinezza la loro stessa competenza e di riservarsi per la vecchiaia la 'comoda' ma prestigiosissima posizione di giurista respondente (*De orat.* 1.45.199). Lui, del resto, aveva frequentato sin dalla prima giovinezza diversi giuristi e per questo in molti luoghi delle sue opere esprime giudizi – non sempre lusinghieri (cfr. Cic. *Pro Mur.* 8.19 ss.; *De leg.* 2.19.47) – sulla loro attività: è dunque una fonte privilegiata per un'indagine, pur a campioni, sulla 'bellezza' (o 'bruttezza') della produzione giurisprudenziale romana, anche se bisogna ammettere che spesso i suoi giudizi oscillano, a seconda della convenienza, fra la denigrazione del *modus agendi* dei giuristi e la sua esaltazione.

È noto, infatti, che, da giovinetto, ancora pieno di timori e aspettative, Ci-

²⁶ Sulla posizione sociale dei giuristi v. anche Cic. *De orat.* 1.55.235.

cerone era stato condotto dal padre nell'augusta casa di Quinto Mucio Scevola l'Augure (cos. 117 a.C.) per quel periodo di elevato apprendistato, chiamato *tirocinium fori*, nel quale i diciassetenni romani altoloci, una volta indossata la toga virile, imparavano a destreggiarsi nel foro al seguito di uno stimato membro adulto della stessa compagine sociale (Cic. *Brutus* 89.306; *De leg.* 1.13; *Phil.* 8.31; *Lael. de amic.* 1.1-2; Tac. *Dial.* 30.3; Plut. *Cicero* 3.2).

Ma presto l'Augure morì e Marco passò al seguito dell'autorevole cugino, Quinto Mucio Scevola il Pontefice (cos. 95 a.C.), il celeberrimo *iuris peritus* autore di quei diciotto libri *iuris civilis* che, insieme ai tre del più tardo Masurio Sabino, sarebbero stati per secoli oggetto di commento da parte dei giuristi posteriori.

Sulle capacità e lo stile oratorio di questo giurista, Cicerone, nel *Brutus* 39.145-146, trattando della famosa causa Curiana²⁷, esprime grandi lodi definendolo '*homo acutissimus*', '*in iure, quo illa causa vertebatur, paratissimus*', '*iuris peritorum eloquentissimus*', '*peracutus ad excogitandum quid in iure aut in aequo verum aut esset aut non esset*', e '*mirabiliter aptus*' a individuare e definire '*cum summa brevitate*' la questione controversa²⁸.

Tuttavia neppure questo grande *iuris peritus* sfugge alla sua critica.

Infatti per l'oratore i giuristi (con l'importante eccezione che vedremo) fornivano a chi li consultava la soluzione da seguire soprattutto attraverso lo strumento della memoria, cioè per lo più ricordando e adattando al caso prospettato formule solenni e vetusti formulari: e ciò perché il «cuore del diritto civile» era «cercare pareri favorevoli, casi affini, formule testamentarie» (*De orat.* 1.139.180). Tuttavia le loro pronunzie non di rado risultavano oscure perché non vi veniva illustrato il momento tecnico-argomentativo. Questo difetto, fra l'altro, doveva essere divenuto proverbiale se ancora da Seneca (*De ben.* 5.19.8) è attestata l'esistenza del detto 'rispondere come un giureconsulto', cioè in maniera assertoria e senza spiegazioni, e lo stesso autore, nelle *Lettere a Lucilio* (15.94.27), paragona i precetti indiscutibili dei maestri di filosofia che, per

²⁷ Per una panoramica sulla questione controversa nella causa Curiana (su cui Cic. *De oratore* 1.39.180; 57.242-245; 2.32.140 ss.; 54.221-222; 55.223; *Brutus* 39.144 ss.; 52.194-199; *Top.* 44; *Pro Caec.* 52; 67-70), cfr., fra gli altri, G. Negri, *Cicerone come fonte di cognizione del diritto privato romano. L'esempio della causa Curiana. Appunti per una ricerca*, in *Ciceroniana* 13, 2009, 65-83; B. Cortese, *Tra aequitas e ius nella causa Curiana*, in *Iura* 67, 2019, 49-77; J. Dugan, *Beachcombing at the Centumviral Court: Littoral Meaning in the Causa Curiana*, in I. Ziogas, E. Bexley (eds.), *Roman Law and Latin Literature*, Bloomsbury 2022, 106-214.

²⁸ Ancora nel *Brutus* 40.148 Cicerone parla di Quinto Mucio come di un uomo severo ma affabile e, nel *De oratore*, lo definisce *prudenter et peritissimus* (1.15.66), dotato di *auctoritas* (1.23.107), massimamente onesto (1.24.112), eruditissimo, acutissimo, *oratione maxime limatus atque subtilis, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus* (1.39.180) nonché dotato di *nimum acumen* e ammirevole *ingenium* (1.57.243).

l'*auctoritas* di chi li pronuncia, valgono anche *sine probationibus*, ai *responsa* dei giuristi che '*valent ... etiam si ratio non redditur*'.

Anche in altri luoghi delle sue opere Cicerone, pur riconoscendo la grandezza della tradizione giuridica romana, denigra l'operato dei giureconsulti, considerato ottuso al punto da rendere oscura una materia di per sé facile ad apprendersi: per questo egli stesso, millantando di poter divenire giurista in soli tre giorni (*Pro Mur.* 13.28), per bocca del grande oratore (e suo maestro) Lucio Licinio Crasso, uno dei protagonisti del *De oratore*, manifesta l'intento di redigere una trattazione sistematica del diritto, il cd. *De iure civili in artem redigendo*, per supplire di persona a tali gravi mancanze (Cic. *De orat.* 1.42.190; cfr. anche Cic. *De orat.* 2.33.142; Gell. *Noc. Att.* 1.22.7; Charis. *gramm.* 175, 18-19 Barwick [= GK I 138, 13 Keil]; Quint. *Inst. or.* 12, 3, 9-10)²⁹.

È, del resto, una frizione che emerge anche dal grande trattato *De re publica*, pubblicato nel 51 a.C. ma ambientato nella primavera del 129, che riporta un dialogo di 'filosofia politica' che Cicerone immagina intercorso fra una serie di personaggi fra cui, oltre a P. Cornelio Scipione l'Emiliano (cos. nel 147) e C. Lelio Sapiens (cos. nel 140), alcuni eminenti giuristi, *veteres* come Manio Manilio (cos. nel 149) o *adulescentes* come Quinto Mucio Scevola l'Augure (cos. nel 117) e Publio Rutilio Rufo (cos. nel 105)³⁰. Ebbene, trattando in esordio di un prodigioso fenomeno celeste, cioè la comparsa di due soli sopra i cieli di Roma (è il cd. Parello, fenomeno ottico che comporta lo sdoppiamento dell'immagine solare), al giurista Manilio viene chiesto da Lelio, con allusione spiritosa alla procedura interdittale, se egli «non voglia tentare una transazione fra i due soli in lite, in modo che essi possano dividersi il cielo d'amore e d'accordo» e quello, chiaramente infastidito della facezia, lo prega di finirla «di prendere in giro quell'arte in cui tu stesso eccelli e senza la quale nessuno potrebbe mai nettamente distinguere fra il proprio e l'altrui» (*De re publ.* 1.13)³¹.

²⁹ A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017, 242; G. Falcone, *Nota sul programma ciceroniano di ius civile ad artem redigere*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (a c. di), *Liber amicorum et amicorum: Festschrift für/Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 197-214; A. Lovato, *L'ordine sistematico nella tradizione civilistica europea. Osservazioni minime*, in *Specula Iuris* 1.2, 2021, 121-130. Sempre importante l'ampio studio di F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in *SDHI.* 46, 1980, 282-382.

³⁰ G. Mazzoli, *Il circolo virtuoso: Scipione Emiliano e i suoi amici nell'immagine di Cicerone*, in *Rend. Lettere Istituto Lombardo* 154, 2020, 87-102.

³¹ I giuristi non accettavano tali critiche ma, al contrario, erano orgogliosi del loro metodo tradizionale. Ciò pare ora confermato anche da una straordinaria scoperta archeologica: infatti, nello scavo di una villa sull'Aniene appartenuta verosimilmente ai *Mucii Scevolae*, sono stati ritrovati frammenti di un affresco che riportava l'inizio della formula processuale della *condictio certi*, quasi a voler significare che si trattava della celebre creazione di un membro illustre della nota

Secondo Cicerone queste caratteristiche della pratica giurisprudenziale non erano frutto del caso, ma erano state appositamente preordinate dai giuristi allo scopo di mantenere saldo nelle loro mani l'antico privilegio della conoscenza del *ius* e, nel contempo, monopolizzare l'esercizio di un'attività fonte di grande prestigio che, a differenza delle arti cd. 'liberali' di matrice greca ed ellenistica, non conosceva né un insegnamento elementare³², né una trattazione sistematica, né un manifesto tentativo di adeguare il proprio stile ai precedenti modelli letterari (Cic. *De orat.* 1.42.190; 2.33.142; *Pro Mur.* 11.25; *De leg.* 2.19.47). All'epoca, infatti, il diritto si imparava ascoltando i responsi del maestro, sembra con poche possibilità di porre questioni o intavolare discussioni: per lo meno questo doveva accadere al cospetto del Pontefice se è vera la diceria, riportata nell'*Encheiridion* da Pomponio (D. 1.2.2.43), che egli avesse pesantemente redarguito in pubblico un giovane della buona nobiltà, coetaneo e amico di Cicerone (e che sarebbe diventato nei decenni a venire un sommo giurista), Servio Sulpicio Rufo, per avergli posto per due volte la medesima domanda: si trattava infatti di una sorta di offesa di fronte all'atteggiamento quasi 'oracolare' del Maestro. È del resto Cicerone stesso ad affermare nel *Brutus* 89.306 che anche Quinto Mucio Scevola l'Augure, lungi dal prestarsi all'insegnamento in senso proprio, istruiva i suoi allievi attraverso la pratica rispondente (... *quamquam nemini <se> ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audendi docebat*)³³: si trattava cioè di una forma aristocratica di trasmissione del sapere che richiedeva al maestro poco sforzo, consistendo semplicemente nel consentire agli *auditores* di ascoltare i suoi *responsa* e carpire da sé i più reconditi segreti del diritto senza che venisse loro svelato il procedimento logico seguito per giungere alla soluzione (*Orat.* 41.142).

Per la verità Cicerone sottolinea con un certo disappunto che tale attività rispondente e didattica insieme era sommamente gradita al popolo (che addirittura la definiva *pulchra*³⁴) e grande merito era in genere riconosciuto a quegli 'altezzosi' *iuris periti* (*De orat.* 1.58.246) considerati benemeriti per il *munus* che gratuitamente svolgevano³⁵. Ma tale stato di cose era evidentemente mal

famiglia di giuristi. La scoperta si deve, oltre che agli archeologi impegnati nello scavo, al collega Felice Costabile: cfr. AA.VV., *La villa del giurista sull'Aniene e i suoi affreschi. La formula di Mucio Scevola: scrittura e certezza del diritto alle origini del processo civile romano. Convegno interdisciplinare: Archeologia & Architettura, Storia & Diritto romano, Epigrafia & Papirologia*, in *Minima Epigraphica et Papyrologica* XXIV, 2021, fasc. 26.

³² Mantovani, *Les juristes* cit. 185-236. In effetti «le manuel juridique» è caratterizzato da una «naissance tardive»: op. ult. cit. 185.

³³ Cfr. anche Cic. *De leg.* 2.19.47.

³⁴ *Orat.* 41.142.

³⁵ Nel *Brutus* 30.113, ad es., parlando di Rutilio Rufo, Cicerone dice che questo giurista,

sopportato dagli intellettuali, visto che si ha anche notizia di progetti cesariani di sistemazione e codificazione del diritto, affidati forse al giurista Ofilio (Svet. *Iul.* 44; Isid. *Etym.* 5.15)³⁶ e poi non realizzati per la morte del dittatore.

Questa situazione sarebbe forse perdurata se fra i giuristi tardo-repubblicani non fosse emersa una personalità d'eccezione, capace, secondo Cicerone, di portare a una svolta radicale nella pratica tradizionale dei *responsa*. È il già ricordato Servio Sulpicio Rufo³⁷, definito nel *Brutus* 41.151 come «il primo nel diritto civile non solo tra i suoi contemporanei ma tra tutti i giuristi dei tempi andati» e ciò perché a lui solo spettava il merito di aver trasformato in *ars* ciò che negli altri non era che *magnum usus*, cioè esperienza, pratica e memoria (Cic. *De orat.* 2.33.142). Era stato infatti lui, secondo l'Arpinate, che a *responsa* non argomentati, quindi oscuri, e fondati essenzialmente sulla riproduzione o adattamento a nuovi casi di formule antiche e rituali solenni, aveva saputo contrapporre, applicando come un *lumen* gli strumenti della dialettica, responsi nei quali ogni questione veniva divisa nelle sue diverse parti, ogni concetto definito, ogni passaggio esplicitato e la soluzione argomentata³⁸.

Ma non è soltanto questo a rendere speciale per Cicerone l'opera di Servio: infatti, dopo aver acquisito una competenza eccezionale nell'*ars loquendi*³⁹ e in tutte le altre *bonae artes* (*ad dicendum et ad omnes bonarum rerum disciplinas*), in particolare nelle 'belle lettere' latine e greche⁴⁰, egli ne aveva fatto applicazione anche nell'attività rispondente acquisendo un'*elegantia* di stile senza precedenti, come '*facillime perspicitur potest*' dai suoi scritti '*quorum similia nulla sunt*'.

Beninteso non tutti dovevano condividere questa opinione, come si percepisce dallo stupore manifestato dall'interlocutore Bruto di fronte a questa affermata superiorità di Servio perfino rispetto al grande Quinto Mucio (*Brutus* 41.152: '*ain tu? Inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponis?*'). È

oratore e uomo politico, era più popolare dei suoi competitori perché *magnum munus de iure respondendi sustinebat*: cfr. A. Manzo, «*Magnum munus de iure respondendi sustinebat*». *Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano 2016.

³⁶ Cfr. P. Biavaschi, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011, 9-46.

³⁷ Su questo giurista mi limito a citare M. Miglietta, *Servius respondit. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena* vol.1, Trento 2010 e M. Herrero Medina, *Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón*, Bologna 2020.

³⁸ Sul concetto di *ars* vedi anche Cic. *De orat.* 1.23.107 ss.; 2.19.83.

³⁹ Anche di Quinto Mucio Scevola Cicerone dice che era ai suoi tempi «il più eloquente fra i giuristi» (*De orat.* 1.39.180), ma nello stesso tempo gli fa dire in *De orat.* 1.10.39 che nella sua famiglia il diritto civile è sempre stato trattato '*sine ulla eloquentiae laude*'. In *De orat.* 1.55.236 afferma, poi, che molti giuristi furono del tutto privi di eloquenza.

⁴⁰ Anche Aulo Gellio nelle *Notti Attiche* 2.10.1-2 definisce *Servius Sulpicius iuris civilis auctor et vir bene litteratus*.

inoltre noto che, a distanza di due secoli, Pomponio sosterrà nel *Liber singularis Encheiridii*, forse in aperta polemica con Cicerone, che il primo a *ius civile constituere generatim*, cioè a organizzare il diritto civile *per genera* (D. 1.2.1.41), fu Quinto Mucio Scevola (e non Servio).

Comunque, a fronte di tale giudizio ciceroniano⁴¹, che è (non solo ma) anche un giudizio sulla ‘bellezza’ dell’opera di Servio, occorre domandarsi quale fosse nella visuale dell’oratore la differenza fra l’*ars iuris* di questo giurista e l’*usus* tipico dei giuristi precedenti, in che senso le conoscenze letterarie contribuissero al miglioramento del loro stile e che cosa di nuovo in termini ‘estetici’ Servio avesse portato nella produzione giurisprudenziale del suo tempo.

A tali domande si può rispondere soltanto esaminando il passo del *Brutus* su Servio Sulpicio nel suo contesto.

IV. Usus e ars

Nel *Brutus*, com’è noto, Cicerone descrive la genesi e lo sviluppo dell’arte oratoria partendo dalla Grecia fino ad arrivare alla Roma della sua epoca e, in questa lunga sequela di nomi e valutazioni ‘estetiche’ dei diversi oratori posti in ordine cronologico, emerge una notazione ripetuta: l’oratoria - al pari della storia, la tragedia, la commedia, la poesia, la scultura, la pittura, la musica, etc. - ha subito un lento processo evolutivo che, da una fase embrionale e primitiva, l’ha trasformata, dopo un lungo percorso, in ‘ars’ (Cic. *De orat.* 1.4.14). Nessuna arte, infatti, nasce perfetta, ma tutte si perfezionano lentamente, mano a mano che la tecnica si affina e che alle doti naturali di ogni autore viene ad accostarsi la stabilizzazione di un insieme di regole emerse a poco a poco dall’esperienza, che a loro volta sono destinate a perfezionarsi ulteriormente attraverso la pratica e l’insegnamento (Cic. *De orat.* 1.32.146: ... *non eloquentiam ex artificio, sed artificium ex eloquentia natum*).

In Grecia, considerata la patria dell’eloquenza, e in particolare nella fulgida Atene, l’oratoria era divenuta *ars* non prima di Pericle – cioè quando i Greci avevano fatto già grandi cose in pace e in guerra – e questo perché solo allora «si comprese quale efficacia avesse un discorso elaborato e composto secondo certe norme» (*Brutus* 8.29-30).

Certo nessun artista – oratore, poeta, scultore, pittore, etc.– si può limitare a seguire le regole dell’*ars* realizzando prodotti perfetti ma senz’anima; al contra-

⁴¹ La superiorità di Servio rispetto a tutti gli altri giuristi è affermata da Cicerone anche in altri passi, ad es. *De off.* 2.19.65 e *Phil.* 9.5.10-11.

rio, ciò che rende speciale ogni prodotto deriva dall'*ingenium* dell'autore, cioè dalla sua personalità, dal suo tocco, dai suoi interessi, dalle sue emozioni, in una parola dal suo genio. Non è chi non veda, infatti, che, benché tutti i cultori della stessa *ars* seguano di regola la medesima tecnica, ciascun prodotto è diverso dall'altro ed è più o meno 'bello' a seconda di quell'ingrediente insondabile che rende ogni artista unico nel suo genere, potpourri delle sue doti di intuizione, della sua passione, della sua storia personale, della sua cultura, delle sue emozioni (Cic. *De orat.* 3.7.26-27).

Ma è anche vero che, nella lunga gestazione di un'*ars*, costituisce un momento chiave quello in cui si passa da una pratica sregolata e fondata sul solo *ingenium* del singolo, a un nucleo definito di norme valide per tutti che la regolamentano, la chiariscono e consentono pure di insegnarla.

Ebbene questa trasformazione dal semplice *usus*⁴² all'*ars*⁴³ che, nelle arti li-

⁴² Sull'*usus* come esperienza, cfr. Cic. *De orat.* 1.48.208; sull'*usus* come *empeiria* intesa, secondo la distinzione platonica, come il primo grado della conoscenza teorica prima di *technè* e *episteme*, cfr. V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, 31-32.

⁴³ La qualifica della *iurisprudencia* come *ars*, dopo questa prima attestazione, avrà nell'impero un grande sviluppo: ad es. l'attività giurisprudenziale è inserita incidentalmente fra le *artes* in Tac. *Ann.* 3.75 e Gell. *Noct. att.* 13.10.1 a proposito del giurista Labeone. Anche in Galen. *Protr.* 14.6 (ed. Kühn) e in un passo di Apuleio tratto dall'opera *De Platone et eius dogmate* (2.8) la scienza giuridica è accostata alle altre *artes*: in particolare Galeno distingue fra arti nobili, che implicano l'uso della ragione, e arti meccaniche e manuali, e nel primo gruppo colloca la medicina, la retorica, la musica, la geometria, l'aritmetica, la dialettica, l'astronomia, la grammatica e la scienza giuridica. D'altra parte, sempre nel Protreptico, i rappresentanti delle varie *artes* sono descritti in processione ordinata intorno ad Ermes come suoi ministri, cioè suoi sacerdoti: queste *artes* sono come ispirate da un soffio divino (cfr. M. Martelli, *L'assimilazione al dio attraverso le texnai. Gli 'scienziati' in età ellenistica e imperiale*, in M. Beretta, F. Citti, A. Iannucci [a c. di], *Il culto di Epicuro. Testi, iconografia e paesaggi*, Firenze 2014, 15-38). Anche Svet. *Galba* V.1, affermando che *inter liberales disciplinas attendit et iuri*, pone chiaramente il diritto 'fra le discipline liberali'. Questo sviluppo culminerà nel famoso frammento ulpiano, D. 1.1.1 pr. in cui si definisce il diritto '*ars boni et aequi*'. L'assimilazione fra *ius* e *ars* continua nel tardoantico: Mario Vittorino nel *De arte grammatica*, scritto dopo il 360 d.C. e, secondo alcuni, epitome da Terenzio Scauro (grammatico dell'età di Plinio il giovane), mette la *scientia iuris* fra le *artes* dell'animo, traendo certamente da Galeno. Non parlano espressamente di *ars* per il diritto, ma lo assimilano alle altre discipline liberali, Galeno nel *De ordine librorum suorum* 5.2 che mette sullo stesso piano la medicina, la filosofia, la geometria, la musica, la giurisprudenza; Sidonio Apollinare *Epistulae* 4.1 (circa 450 d.C.) che, parlando all'amico Probo, elenca le varie *artes* e fra queste la *iurisprudencia*, che tuttavia qualifica *obscura* forse perché caratterizzata da vocabolario tecnico (diceva già Vitruvio che il vocabolario tecnico necessariamente usato per le singole *artes* è oscuro: *De arch.* 5 *praeef.* 2; un es. di oscurità delle parole del diritto c'è in Gell. *Noc. Att.* 20.10). Interessante anche Tac. *Dial.* 30 dove si parla di Cicerone citando il *Brutus*, il quale studiò diritto civile con Quinto Mucio e in tutte le altre scienze fu erudito da qualche esperto: alla fine l'A. conclude dicendo che '*ex multa eruditione et plurimis artibus et omnium rerum scientia exundat et exuberat illa admirabilis eloquentia*', cioè l'eloquenza richiede la conoscenza di tutte le

berali, risale alla più antica esperienza greca, nel campo del diritto civile, la cui palma è senza dubbio da riconoscere ai Romani, per Cicerone ha avuto luogo molto tardi e per solo merito di Servio Sulpicio Rufo che fu il primo, pur mantenendo l'andamento casistico della trattazione, a usare gli strumenti della dialettica per ripartire *genus univsum in species certas, ut nulla neque praetermittatur neque redundet* (*Orat.* 33.117), a organizzare, rendere manifesto e chiarire il ragionamento sotteso ai suoi responsi, a introdurre il pensiero astratto e quindi le prime concettualizzazioni in funzione della soluzione dei casi e a utilizzare anche per le questioni giuridiche la tecnica della *disputatio*⁴⁴ insegnata da Aristotele e dai suoi successori⁴⁵: con lui – scrive Schiavone – «la disciplina continuava a risultare inscritta nel dispiegarsi materiale dell'evento' ma 'esso veniva osservato alla luce del concetto ... e poteva essere sminuzzato nelle sue particelle elementari, attraverso una sorta di lucidissima decostruzione analitica: segmenti di azioni, di gesti, di intenzioni, di varianti: e ognuna di esse recava in sé la necessità logica di una risposta e di una disciplina diversa»⁴⁶.

Ma, secondo Cicerone, c'è anche di più nell'opera di Servio perché, oltre a fondare nel modo indicato le sue argomentazioni, egli, forte dell'ottima preparazione oratoria acquisita con l'amico ad Atene e a Rodi ai tempi della loro giovinezza (*Brutus* 41.151; 42.156), le ha pure rese eleganti⁴⁷ applicandovi quel tanto

arti fra cui, sulla base di ciò che ha detto prima, è chiaro che l'A. include anche il diritto civile. Il diritto viene posto sullo stesso piano di altre *artes* anche in Quint. *Inst. or.* 2.8.7 dove si dice che il *magister* dovrà capire se il ragazzo è più portato per la storia, per la poesia o per il diritto. Ampia discussione di queste fonti in V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi* cit.

⁴⁴ Alcuni frammenti del Digesto parlano proprio di *disputatio* con riferimento a una delle attività dei giuristi: es. D. 1.2.2.5 Pomp. *Lib. sing. ench.*; D. 28.2.19 Paul. 1 *ad Vitell.*; D. 4.8.21.6 Ulp. 13 *ad ed.*; D. 32.50.6 Ulp. 23 *ad Sab.*; D. 34.9.24 Pap. 18 *quaest.*; D. 50.17.78 Pap. 31 *quaest.* Al contrario si menziona la *disputatio* in senso deteriore, cioè come un perdersi in cavilli tipico dei filosofi, in D. 50.16.177 Ulp. 47 *ad Sab.* e D. 17.1.29.4 Ulp. 7 *disp.* Anche Quintiliano *Inst. or.* 12.2.19 afferma che le *quaestiones* di diritto riguardano o la *proprietas verborum* o la *disputatio aequi* o una *voluntatis coniectura*. Sul tema L. Kofanov, *Il ruolo dei responsa dei giuristi nella disputatio forensis*, in L. Vacca (a c. di), *Casistica e giurisprudenza, Convegno Aristec, Roma 22-23 febbraio 2013*, Napoli 2014, 73-90.

⁴⁵ La tecnica della *disputatio* (*Orat.* 32.115) comporta la conoscenza innanzitutto della *vis, natura* e *genus* dei *verba*, sia semplici che composti (*simplicium et copulatorum*), poi dei vari modi di dire una cosa (*quot modis quidque dicatur*), della *ratio* in base alla quale distinguere il vero dal falso (*qua ratione verum falsumne sit iudicetur*), del ragionamento per induzione e per deduzione (*quid efficiatur e quoque, quid cuique consequens sit quidve contrarium*) e delle modalità di divisione ed esplicazione delle espressioni ambigue (*cumque ambigue multa dicantur, quo modo quidque eorum dividi explerique oporteat*. V. anche *Orat.* 4.16).

⁴⁶ Schiavone, *Ius* cit. 248.

⁴⁷ Aulo Gellio in *Noct. Att.* 11.2.1-3 dice che «ai suoi tempi *elegantia* significa 'accurata scelta delle parole'». Giudizi di eleganza e di bellezza sono spesso espressi dai giuristi romani con riferi-

dei segreti dell'arte del dire sufficienti *ad tuendum ius civile* (*Brutus* 40.150; 42.155; anche 39.145): è noto infatti che è proprio dell'*ars loquendi* rendere il cultore di qualsiasi disciplina capace di esporla con la massima eleganza (*De orat.* 2.9.37: ... *ceterarum artium homines ornatius illa sua dicunt, si quid ab hac arte didicerunt*).

Se dunque anche Scevola si era distinto nell'arte oratoria tanto da essere considerato ai suoi tempi come «il più eloquente dei giureconsulti» (*Brutus* 39.145) e «il più elegante fra quelli che parlavano con semplicità» (*Brutus* 40.148), nessuno prima di Servio aveva osato applicare al *ius* almeno alcune delle competenze acquisite nell'oratoria e nelle altre *artes* (*Brutus* 41.151) al fine specifico di rendere gradevoli i suoi responsi e illuminare di 'bellezza' le sue ingegnose soluzioni tecnico-giuridiche.

Quindi, come la dialettica era stata per Servio pari a una luce atta a rischiare *ea quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur* (*Brutus* 41.153), così l'eloquenza era stata per lui il *lumen* che metteva in risalto il suo naturale *ingenium*: è noto, infatti, che, come l'ingegno è il *decus* dell'uomo, così l'eloquenza è il *lumen* dell'ingegno (*Brutus* 15.59: *ut ... hominis decus ingenium, sic ingeni ipsius lumen est eloquentia*).

Soltanto a partire da Servio, dunque, l'attività rispondente dei giuristi, la cui *auktoritas* da sempre, come dice Pomponio nell'*Encheiridion* (D. 1.2.1.35), non

mento a pareri o espressioni usate da giuristi precedenti. Gli avverbi utilizzati sono di solito *eleganter*, *elegantissime*, *belle*, *bellissime*: D. 20.6.4.2 Ulp. 73 *ad ed.*; D. 31.53.2 Clem. 4 *ad l. Iul. et Pap.*; D. 39.1.5.9 Ulp. 52 *ad ed.*; D. 43.21.3.8 Ulp. 70 *ad ed.*; D. 48.16.1.10 Marcian. *l.s. ad sc Turpill. Bellissime*: D. 31.53.2 Clem. 4 *ad l. Iul. et Pap.*; D. 39.1.5.9 Ulp. 52 *ad ed.*; D. 43.24.7.3 Ulp. 71 *ad ed.*; D. 44.5.1.5 Ulp. 76 *ad ed. Non belle*: D. 7.8.4 pr. Ulp. 17 *ad Sab. Eleganter*: D. 1.1.1 pr. Ulp. 1 *inst.*; D. 2.14.1.3 Ulp. 4 *ad ed.*; D. 2.14.7.2 Ulp. 4 *ad ed.*; D. 2.14.7.10 Ulp. 4 *ad ed.*; D. 2.14.10 pr. Ulp. 4 *ad ed.*; D. 3.5.9.1 Ulp. 10 *ad ed.*; D. 4.2.9.1 Ulp. 11 *ad ed.*; D. 4.3.7 pr. Ulp. 11 *ad ed.*; D. 4.8.21.22 Ulp. 13 *ad ed.*; D. 5.1.2.5 Ulp. 3 *ad ed.*; D. 7.2.1.3 Ulp. 17 *ad Sab.*; D. 9.2.41.1 Ulp. 41 *ad Sab.*; D. 10.2.18.4 Ulp. 19 *ad ed.*; D. 10.3.7.13 Ulp. 20 *ad ed.*; D. 10.4.3.11 Ulp. 24 *ad ed.*; D. 12.6.23 pr. Ulp. 43 *ad Sab.*; D. 13.1.12 pr. Ulp. 38 *ad ed.*; D. 13.7.24 pr. Ulp. 30 *ad ed.*; D. 15.1.9.4 Ulp. 29 *ad ed.*; D. 15.1.40 pr. Marcian. 5 *reg.*; D. 16.3.1.33 Ulp. 30 *ad ed.*; D. 17.1.19 Ulp. 43 *ad Sab.*; D. 17.2.14 Ulp. 30 *ad Sab.*; D. 18.2.4.5 Ulp. 28 *ad Sab.*; D. 18.3.4.2 Ulp. 32 *ad ed.*; D. 21.2.21.1 Ulp. 29 *ad Sab.*; D. 22.1.19 pr. Gai 6 *ad XII Tab.*; D. 24.1.7.4 Ulp. 31 *ad Sab.*; D. 24.3.14.1 Ulp. 36 *ad Sab.*; D. 25.3.1.10 34 *ad ed.*; D. 29.2.40 Ulp. 4 *disp.*; D. 29.5.1.12 Ulp. 50 *ad ed.*; D. 29.5.3.30 Ulp. 50 *ad ed.*; D. 32.52.7 Ulp. 24 *ad Sab.*; D. 35.2.82 Ulp. 8 *disp.*; D. 36.1.17.6 Ulp. 4 *fideic.*; D. 37.8.1.16 Ulp. 40 *ad ed.*; D. 39.2.15.28 Ulp. 53 *ad ed.*; D. 40.5.30.14 Ulp. 5 *fideic.*; D. 47.2.7.1 Ulp. 41 *ad Sab. Elegantissime*: D. 1.16.6.3 Ulp. 1 *de off. proc.*; D. 46.3.103 Maec. 2 *fideic.* Su tali giudizi di *elegantia*, cfr. F. Rossi, *Ars iuris et elegantia. Il linguaggio giuridico come dimensione artistica*, in O. Rosselli et alii (a c. di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna 2020, 55-94; L.F. Correa, *The elegant but indefinable legal art*, in *Fundamina* 19/2, 2013, 212-220; H. Wieling, *Eleganz und Sachzwang im römischen Statusrecht*, *Fundamina* 11 no. 1, 2005, 415-424; H. Ankum, *Elegantia iuris*, in *Revue de la Faculté des Droits de l'Université d'Ankara* 28, 1, 1971, 341-353.

dipendeva che dalla fama acquisita presso il popolo, aveva ottenuto nuova forza rendendosi anche prodotto ‘artistico’ rilucente di sapienza tecnica ma anche ulteriormente illuminato dall’adozione di qualche segreto oratorio. In questo modo le doti naturali del singolo *iurisperitus* – il suo *ingenium* – venivano finalmente alla luce, pronte ad essere apprezzate dal popolo minuto e da quello colto, e non solo perché l’*ars* aveva reso chiari, e quindi comprensibili, responsi che prima erano confusi e oscuri, ma anche perché, su questa base, era più facile al giurista rendere visibile e fare risplendere il proprio *ingenium*.

Ma non è tutto, perché a Servio, che aveva a lungo soggiornato a Rodi non solo per perfezionarsi in oratoria ma anche *quo melior esset et doctior* (*Brutus* 41.151), Cicerone riconosce anche una conoscenza senza pari, sia letteraria, sia nelle altre *bonae artes* (*Brutus* 41.151; anche 42.155) da cui, da una parte, aveva tratto la grande *loquendi elegantia* riscontrabile nei suoi scritti, dall’altra aveva potuto superare i suoi maestri di diritto, Lucilio Balbo e Aquilio Gallo, in *subtilitas, diligentia, prudenza e riflessività* (*Brutus* 42.154).

V. Artium studiorumque quasi finitima vicinitas (*Brutus* 42.156)

Di fronte a questi grandi elogi di Cicerone a Servio, l’interlocutore del dialogo Marco Giunio Bruto (a cui il *Brutus* è dedicato) fa un’osservazione degna di nota: si dice infatti felice che la comune età, la parità di grado negli onori e la quasi finitima *vicinitas* nelle *artes* e negli *studia* non abbiano condotto i due amici a invidiarsi a vicenda.

Da quanto riferito dall’oratore nelle battute precedenti Bruto ha, dunque, tratto l’idea che fra l’*ars loquendi* di Cicerone e l’*ars iuris* di Servio esista una sorta di *finitima vicinitas* che rende le due discipline in certo qual modo paragonabili a due fondi confinanti che condividono la striscia di 5 piedi inusucapibile lasciata libera dai rispettivi proprietari (nella misura di 2,5 piedi per uno) per l’accesso alle colture e il *circumactus aratri*.

Ma ciò significa che, nella visuale di Cicerone, il diritto, che con Servio è finalmente divenuto *ars* al pari delle altre discipline liberali, e l’oratoria, intesa nella sua forma più evoluta riscontrabile nelle opere dell’Arpinate, sono due arti che, pur con metodi e finalità diverse, condividono qualche elemento, al pari di due insiemi differenti ma in misura minima sovrapposti⁴⁸. Se, infatti, la retorica

⁴⁸ Sull’apporto di Cicerone per la realizzazione di questo connubio, interessante G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca retore e Quintiliano*, in *Atti del XII Colloquium Tullianum* (Salamanca, 7-9 ottobre 2004), in *Ciceroniana On line*, 12, 2006, 181-203.

consiste per Cicerone, da una parte, nel *subtiliter disputare*, dall'altra, nel porgere con calore per commuovere (*Brutus* 23.79), l'arte della *disputatio* sottile e acuta è propria anche – o a maggior ragione – del giurista.

È del resto noto dallo stesso *Brutus* che molti giuristi furono anche esperti nell'*ars* oratoria: Cicerone menziona, ad es., Tiberio Coruncanio (*Brutus* 14.55), Sesto Elio (*Brutus* 20.78), Numerio Fabio Pittore e Quinto Fabio Labeone, entrambi valenti conoscitori anche delle lettere e della storia (*Brutus* 21.81), Publio Licinio Crasso Muciano (*Brutus* 26.98), Publio Mucio Scevola e Manio Manilio (*Brutus* 28.108), Rutilio Rufo (*Brutus* 30.113), Marco Giunio Bruto (*Brutus* 62.222), Quinto Mucio Scevola (*Brutus* 30.115; 39.145 ss.), Servio Sulpicio Rufo (41.151) e altri.

Inoltre, a proposito di Quinto Mucio Scevola e Lucio Licinio Crasso, fieri avversari nella famosa causa Curiana, Cicerone, sempre nel *Brutus* 40.149, afferma che, poiché la virtù sta nel mezzo, ciascuno dei due *medium quiddam volebat sequi*, ma poi «succedeva che l'uno cogliesse parte della gloria dell'altro pur conservando intera la propria» (cfr. anche *Brutus* 52.194 ss.).

Ciò naturalmente non significa che vi sia sempre e necessariamente una connessione fra retorica e diritto: infatti tale connessione certamente non vi fu finché il diritto fu sentito a Roma come qualcosa di segreto e quasi sacro in quanto rivelato da un'autorità religiosa⁴⁹. Ma, almeno a partire dall'ultimo secolo della repubblica, tale connessione si consumò e da quel momento anche per i giuristi non vi fu più spazio per ragionamenti di tipo logico-dimostrativo che portassero a «conclusioni incontrovertibili», ma soltanto a «conclusioni opinabili»⁵⁰.

Tali elementi che l'attività rispondente di Servio e l'*ars* oratoria di Cicerone avevano in comune sono quelli che, per Cicerone stesso, hanno decretato la 'bellezza' della 'letteratura' serviana. Essi soli, infatti, avrebbero reso anche i responsi dei giuristi materiali godibili non solo dai tecnici del *ius*, ma anche da tutta la schiera dei lettori colti, educati alle discipline liberali.

VI. Differenze ed elementi comuni fra diritto e arte oratoria

Cicerone naturalmente non nega che i contenuti e le finalità del diritto nonché lo stile dei giuristi siano profondamente diversi da quelli dei retori. Lui stesso, in più luoghi delle sue opere ma soprattutto nei trattati retorici, mette in luce tali differenze.

⁴⁹ Vincenti, *La struttura argomentativa* cit. 17.

⁵⁰ Vincenti, *La struttura argomentativa* cit. 17.

L'*ars dicendi* – afferma l'Arpinate in più occasioni (*Orat.* 21.69; *De orat.* 1.31.137 ss.; *De opt. gen. orat.* 1.3; 5.16) – tende a «convincere, dilettere e commuovere» e per farlo si serve di ogni strumento, non di rado sacrificando alla verità dei fatti le esigenze del cliente di turno.

L'obiettivo del diritto civile, invece, deve essere quello di «mantenere negli interessi e nelle controversie dei cittadini un'equità fondata sulla legge e sulla tradizione» (*De orat.* 1.42.188) intendendo per equità «una parte della moralità» (*De inv.* 2.51.156). Il diritto, inoltre, rifiuta i cavilli degli oratori che possono portare a travisare gli scritti degli uomini semplici (è l'opinione espressa da Quinto Mucio nel dibattito della causa Curiana: *Brutus* 52.196⁵¹). Molto significativo al riguardo è l'episodio narrato nel *De orat.* 1.56.239-40, che lo stesso Cicerone afferma di avere sentito raccontare da altri e che ha per protagonisti il giovane Publio Crasso candidato all'edilità ed esperto di diritto in ragione della sua appartenenza alla famiglia dei *Mucii*, e il console *maior natu* Servio Galba, legati fra loro per il matrimonio dei rispettivi figli (cfr. *Brutus* 26.98): un contadino si sarebbe avvicinato a Crasso *consulendi causa* e avrebbe da lui ricevuto un responso *verum magis quam ad suam rem accommodatum* e Galba, richiamando il *rusticanus* mentre se ne andava sconsolato, dopo aver giustificato il consuocero dicendo che aveva risposto *suspense [...] animo et occupato*, avrebbe formulato lui stesso una soluzione conforme agli interessi di quello utilizzando gli strumenti dell'*ars oratoria*.

Ma l'*ars iuris* è diversa anche dalla dialettica benché l'utilizzo delle sue tecniche di ragionamento sia divenuto comune ai giureconsulti sin dall'ultimo secolo della repubblica. Non a caso spesso si osservano i giuristi ribellarsi di fronte al ragionamento puramente logico opposto loro da un interlocutore saccente, in quanto lo scopo del diritto, che è l'*utilitas* comune, impone talvolta di prendere decisioni non in perfetta consonanza con la pura logica. Lo spiega bene Salvio Giuliano in età adrianea in D. 9.2.21.1 in tema di *lex Aquilia*: *Multa autem iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse innumerabilibus rebus probari potest*⁵², ma è una reazione particolarmente evidente anche in una serie di passi dei *Digesta* di Alfeno Varo che, com'è noto, era allievo di Servio e ne riporta i *responsa* (D. 39.2.43 Alf. 2 *dig.*; D. 35.1.27 Alf. 5 *dig.*; D. 39.4.15 Alf. 7 *dig.*; D. 10.4.19 Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*; D. 8.2.33 Alf. 5 *dig. a Paulo epit.*).

⁵¹ ... *quam captiosum esse populo quod scriptum esset neglegi et opinione quaeri voluntates et interpretatione disertorum scripta simplicium hominum pervertere?* ... Sulla pericolosità delle *cavillationes* e il loro rifiuto da parte dei giuristi, cfr. D. 50.16.177 Ulp. 47 *ad Sab.* e D. 17.1.29.4 Ulp. 7 *disp.*

⁵² In *De inv.* 1.38.68 anche Cicerone afferma: «i nostri antenati nello scrivere le leggi non si prefiggevano altro che la salvezza e l'utilità della *res publica*».

Ma anche il valore dell'*aequitas* porta spesso i giuristi a prendere posizioni diverse da quelle che, secondo un ragionamento puramente logico, sarebbero conformi allo stretto *ius civile*: e, secondo quanto afferma Cicerone nella IX Filippica, dell'*aequitas* Servio era campione, non potendosi dire che fosse più esperto di diritto di quanto non lo fosse della giustizia e ciò in ragione di quella sua scienza «davvero mirabile, incredibile e quasi divina» proprio «nello sviluppare l'equità» (*Phil.* 9.5.10-11)⁵³. Tale propensione si conferma in due responsi serviani riportati rispettivamente da Paolo e da Alfeno Varo, il primo in tema di *postliminium* (D. 3.5.20 pr. 9 *ad ed.*: ... *Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*), il secondo relativo all'opposizione di un'eccezione *in factum* a fronte di un comportamento iniquo dell'attore (in D. 44.1.14 Alf. 2 *dig.*: ... *placuit aequum esse in factum exceptionem eum obicere*), nonché dal parere espresso dal giurista nella disputa con Quinto Mucio sul socio d'opera, di cui dà notizia Gai 3.149 (... *aequum sit eum cum hac pactione in societatem admitti*).

Questo atteggiamento di grande probità ma anche di elasticità rispetto alla pura logica in relazione ai superiori criteri dell'*utilitas communis* e dell'*aequitas* spiega perché, come dice Cicerone, la *scientia iuris* sia «sempre stata in grandissimo onore e la studino oggi i più illustri cittadini» (*De orat.* 1.55.235) e perché il giurista sia da lui equiparato, nel *De oratore* 1.45.199, a un oracolo, addirittura richiamando un passo di Ennio sull'Apollo Pizio che dichiara solenne di «congedare assicurati e saldi nei loro propositi coloro che si rivolgono a lui incerti sulla loro salvezza affinché non trattino avventatamente i casi oscuri».

D'altra parte gli stessi giuristi, pur essendo a volte anche oratori, a detta di Cicerone non si svestivano dei loro panni di uomini integerrimi e tesi a far prevalere il *verum* in luogo del conveniente nemmeno quando dibattevano nel foro in un processo⁵⁴. L'esempio principe è quello di Quinto Mucio Scevola che, avversario di Crasso nella causa Curiana, parlò, secondo il suo costume, con estrema chiarezza e competenza giuridica nonché in modo molto elegante e abbastanza ornato (*perite, item breviter e presse et satis ornate et pereleganter*:

⁵³ P. Voci, *Ars boni et aequi*, in Id., *Ultimi studi di diritto romano*, a c. di R. Astolfi, Napoli 2008, 300-302; Schiavone, *Ius cit.* 293-294; G. Falcone, 'Facilitas'. Alcune fonti per Bernardo Albanese, in *AUPA*. 57, 2014, 15-18; L. Solidoro Maruotti, *Aequitas e ius scriptum. Profili storici*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* 1, 2012 258-261; D. Mantovani, *L'aequitas romana. Una nozione in cerca di equilibrio*, in *Antiquorum Philosophia* 11, 2017, 24 nt. 19; M. Frunzio, *Aequitas. Il ragionamento equitativo nell'ermeneutica di Nerazio Prisco*, Torino 2022, 83. Sulla storia e la portata del concetto L. Solidoro, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino 2013; Mantovani, *L'aequitas romana cit.* 27-55.

⁵⁴ Sulla differenza fra 'verità' e 'certezza' del diritto, Cavalla, *La via retorica alla verità*, in *Ragionare in giudizio cit.* 123-125.

Brutus 52.197) e tuttavia fu sconfitto dal brio e dalla spiritosa facondia dell'avversario, certo meno competente in diritto ereditario, ma più abile nell'arte della persuasione con i mezzi, a volte capziosi, dell'oratoria giudiziale (cfr. anche *Brutus* 39.145 ss.). Lo stesso accadde nel processo *de repetundis* contro Rutilio Rufo nel quale Quinto Mucio difese l'accusato parlando *enucleate*, cioè, individuando con precisione il punto controverso (la *res de qua agitur*) come se liberasse il nocciolo da un frutto, ma fu totalmente privo di quella *vis et abundantia* che la gravità della causa richiedeva (*Brutus* 30.115).

Per tutte queste ragioni doveva essere più difficile per i giuristi prelati all'oratoria «far immergere il popolo, per il solo effetto dell'ascolto, in una sorta di *voluptas*», come invece non di rado accadeva ai retori 'di professione' (*Brutus* 50.188).

Analogamente l'integerrimo Rutilio Rufo, grande amico del Pontefice, benché edotto in tutte le regole dell'*ars iuris* e molto acuto nell'argomentare, coltivò un genere di eloquenza scarno, arido, austero e tanto ricco di citazioni filosofiche stoiche e precetti giuridici da risultare non di rado stucchevole (*Brutus* 30.113-114); mentre un altro noto giurista dell'epoca, Quinto Elio Tubero il giovane, non piaceva al popolo perché si compiaceva oltre misura dell'uso di parole antiquate (Pomp. nel *Liber sing. Ench. D. 1.2.2.46*⁵⁵) pur essendo noto che «il vino troppo vecchio non ha più quel sapore che noi cerchiamo e non è più sopportabile» (*Brutus* 83.287). Anche la lingua, infatti, ha una sua storia, ma Cicerone consiglia a più riprese di non imitare le opere più antiche, come ad es. quelle di Catone, belle sì per i loro tempi ma, per il gusto di oggi, scritte – si direbbe – in modo rude e primitivo (*Brutus* 17.68. Idem in *Brutus* 85.294).

Del resto, che lo stile degli *iuris periti*, nell'*ars* oratoria ma soprattutto nel dibattito tecnico-giuridico, fosse di regola quello cd. 'tenue' – cioè chiaro, elegante e sottile nei ragionamenti, ma sobrio, piano, conciso nella loro formulazione nonché caratterizzato dall'uso prevalente di termini del linguaggio comune (*Orat.* 5.20 s.) – e non quello medio o quello *ornatus* –, dipendeva essenzialmente dagli argomenti trattati che, riguardando i più comuni disguidi della vita quotidiana (*stillicidii*, liti di confine, di proprietà, etc.), avrebbero destato il riso degli *auditores* se presentati con stile aulico, forbito e ricco di figure retoriche:

⁵⁵ *Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur.* La notizia pare confermata da Gell. *Noc. Att.* 6.9.11. Sul punto V. Scarano Ussani, *Tubero e la lingua*, in *Ostraka* 12, 2003, 89-101, ora in *Disciplina iuris e altri saperi*, Napoli 2012, 47-71; Id., *Una figura emblematica: Tubero nell'Institutio oratoria*, in *Disciplina iuris* cit. 73-86; A. Manzo, *Riflessione storiografica e pensiero giuridico in Quinto Elio Tubero il giovane*, Napoli 2020.

infatti – scrive l’Arpinate – «quanto sarebbe sconveniente, parlando di una questione di stillicidio dinanzi ad un giudice unico, usare un linguaggio grandioso e luoghi comuni, e al contrario parlare in forma modesta e semplice della maestà del popolo romano!» (*Orat.* 21.72). Di tutto ciò, del resto, supremo giudice era il pubblico: infatti *semper oratorum eloquentia moderatrix fuit auditorum prudentia* (*Orat.* 8.23).

Ogni *ars* aveva inoltre un suo proprio stile, visto che, come Cicerone afferma nell’*Orator* 19.64, flemmatica è la prosa dei filosofi, soprattutto di scuola stoica (*Brutus* 31.119 ss.); tesa non a convincere ma a dilettere quella dei sofisti e degli storici; concitati, aulici e ornati da bellissime immagini fantastiche sono i versi dei poeti, il cui linguaggio è più libero di quello degli oratori – salvo che nella commedia in cui di regola si fa uso di termini ‘volgari’ –; acuto, sobrio, elegante, conciso e colloquiale è infine il linguaggio dei giuristi, con alcune eccezioni, come quella, già citata, di Tuberone.

Tuttavia fra diritto e oratoria vi erano senza dubbio anche elementi comuni, alcuni dei quali erano presupposti indispensabili per la riuscita in qualsiasi *ars*, altri erano comuni ai giuristi e agli oratori, altri ancora erano tipici dell’*ars* oratoria ma furono applicati anche al *ius*, secondo Cicerone, per primo da Servio Sulpicio con gli effetti di piacevolezza che sappiamo.

Essi verranno analizzati nelle pagine che seguono e, quando possibile, si cercherà anche di valutare se e in che misura i principi enunciati da Cicerone per la realizzazione del discorso ‘perfetto’ collimino con i profili linguistici, grammaticali e stilistici di quanto ancora si legge dei *Digesta* di Alfeno Varo. Si avverte tuttavia che tale confronto non potrà avere che un valore indicativo, sia perché non si sa se e in quali passi Alfeno abbia effettivamente riportato il pensiero di Servio, sia perché gli stessi *Digesta* alfeniani non ci sono pervenuti direttamente, ma attraverso due epitomi successive, l’una a cura di un anonimo, l’altra del giurista severiano Giulio Paolo⁵⁶.

VII. Prerequisiti e condizioni per la realizzazione della bellezza

Presupposto per la riuscita in qualsiasi *ars* e, in qualche raro caso, addirittura per la realizzazione del *pulchrum*⁵⁷, è prima di tutto un’innata grandezza d’animo del discente – perché, come afferma l’Anonimo Del Sublime 8.3, «non è

⁵⁶ Sui *Digesta* di Alfeno Varo mi limito a citare H.-J. Roth, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin 1999.

⁵⁷ Si noti tuttavia che l’aggettivo *pulcher* e il sostantivo *pulchritudo* sono scarsamente usati nelle opere retoriche di Cicerone: Raschieri, *Lettura degli autori* cit. 57-58.

possibile che persone che per tutta la vita dedicano la loro attenzione a piccinerie e a intrallazzi da servi possano produrre qualcosa degno di ammirazione e di fama perpetua» –. Sono tuttavia necessari anche un notevole zelo e una specie di passione amorosa per la propria attività – perché «senza di esse ... non si può raggiungere nella vita nulla di importante» (Cic. *De orat.* 1.30.134) –.

Prerequisiti indispensabili sono inoltre un *ingenium* naturale nel giovane, soprattutto se coltivato con buoni studi generali (*Orat.* 15.48) nonché l'applicazione continua e l'esercizio infaticabile⁵⁸. Infatti, alla natura – scrive l'Anonimo *Del Sublime* – «... non va di andare a casaccio e senza alcuna certezza metodica, e questo ... perché le grandi imprese, lasciate a sé stesse, prive di supporto scientifico, troppo sono esposte al pericolo, senz'ancora e senza zavorra, in balia solo dei loro impulsi e dell'avventatezza frutto di ignoranza» (*Subl.* 2.2). Per questo «... conviene che l'arte sia sussidio della natura in ogni circostanza» perché soltanto «la loro reciproca alleanza può forse porre le condizioni per l'opera perfetta» (*Subl.* 36.4).

D'altra parte, nel delicato rapporto fra *ingenium* e *ars*, la perfezione – e dunque la bellezza – si può raggiungere soltanto quando l'arte «sembri esser natura» mentre «la natura raggiunge il suo scopo quando presuppone l'arte senza che ce ne accorgiamo» (*Subl.* 22.1). Anche per questo Cicerone consiglia la moderazione nell'uso dei traslati, dei neologismi, degli arcaismi e delle metafore che rendono manifestamente artificioso ciò che soltanto nella semplicità può trovare la sua perfezione⁵⁹. Al giurista, in particolare, conviene un'eleganza semplice, che non dà nell'occhio, il che può derivare ad es. dall'uso di termini propri e colloquiali perché più gradevoli all'ascolto e alla lettura⁶⁰, dall'utilizzo, ma senza esagerazione, delle metafore tipiche del linguaggio comune dei *cives* e della gente dei campi, che hanno il grande potere di dilettere, da una luminosa chiarezza del dettato e da una saggia collocazione delle parole. Ma tutto ciò – ed è senz'altro la parte più difficile – non deve apparire artificioso, né manifesto deve risultare il tentativo di procurare diletto. Se si riuscirà in questo intento, non sarà solo la forma del testo, ma il suo stesso contenuto ad essere illuminato di bellezza: infatti – afferma l'Anonimo *Del Sublime* 31.1 – «le belle espressioni sono realmente la luce del proprio pensiero».

⁵⁸ Anche Ulpiano in D. 46.3.31 7 *disp.* distingue gli *artifices* fra di loro per 1) *ingenium*; 2) *natura*; 3) *doctrina*; 4) *institutio*. Poi fa esempi di *artes manuales*, ma certamente lo stesso vale per le *artes* 'dell'animo'.

⁵⁹ Anche Quintiliano sottolinea l'importanza dell'uso di un linguaggio non affettato in *Inst. or.* 8, *proem.* 19 ss.

⁶⁰ L'Anonimo *Del Sublime* afferma che talvolta la lingua colloquiale è più espressiva, inoltre viene immediatamente compresa e ispira maggior fiducia in chi ascolta (*Subl.* 31.1).

Il decoro, poi, cioè la capacità di fare e dire, in ogni circostanza e a seconda degli interlocutori, ciò che conviene (*id quod decet*), è fondamento di ogni arte, benché con nessuna arte si possa insegnare (*De orat.* 1.29.132; cfr. 2.4.17).

A tali doti si aggiunge quella del coraggio e della fiducia nel proprio ingegno: e questo vale per l'oratore, che si assume la grande «responsabilità di essere l'unico a parlare, mentre tutti tacciono, sui più importanti argomenti in un'affollata riunione» (Cic. *De orat.* 1.25.116; cfr. id. 1.5.19; 1.26.119 ss.; *Brutus* 69.244; 78.270), ma anche per il giurista, come risulta in più punti dell'*Encheiridion* di Pomponio (D. 1.2.2.47, 49)⁶¹.

Per le arti della parola, compreso il diritto, è, inoltre, necessario l'uso di un buon latino (*Brutus* 74.258) benché anche questo costituisca un mero pre-requisito: infatti nessuno loderebbe un oratore (o un giurista⁶²) perché si esprime o scrive in latino corretto (*De orat.* 3.14.52) mentre susciterebbe l'ilarità generale chi declamasse, disputasse o emettesse responsi commettendo errori grammaticali e di sintassi. Talvolta può essere anche usato il greco, ma senza eccedere in virtuosismi linguistici⁶³.

Vi sono infine doti naturali e affinabili attraverso l'applicazione che sono tipiche del giureconsulto ma indispensabili anche all'oratore: si pensi in primo luogo alla memoria, che è il *thesaurum rerum omnium* (Cic. *De orat.* 1.5.18. Cfr. *De orat.* 1.21.94; 1.34.157; 2.86.353-354 e *Orat.* 17.54-55) e che costituisce dote precipua del *iuris consultus* (*De orat.* 1.28.158) visto che il «cuore del diritto civile è cercare pareri favorevoli, casi affini, formule testamentarie» (*De orat.* 1.139.180)⁶⁴. Ma la memoria è anche utile al giurista per confrontare

⁶¹ D. 1.2.2.49: *ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant*. Adriano eliminò lo *ius respondendi ex auctoritate principis* introdotto da Augusto affermando che '*... si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet*'. Anche di Labeone Pomponio (D. 1.2.2.47) dice che *ingenii qualitate et fiducia doctrinae ... plurima innovare instituit*.

⁶² Per un'analisi linguistica dei *Digesta* di Alfeno che ha messo in luce, ad es., un ampio uso del periodo ipotetico, G. Reggio, *The hypothetical period in Alfenus Varus' Digesta*, in *Journal of Latin Linguistics* 8, 2002, 185-228.

⁶³ In D. 9.2.52.1 Alf. 2 *dig.* si tratta di un *tabernarius* che, *in semita noctu*, cerca di trattenere un passante che aveva preso la sua lanterna. Ma quest'ultimo aveva un bastone *in quo dolor inerat* – dice il testo, sul punto da sempre sospettato dalla critica –. In realtà, come suggeritomi a suo tempo dal mio Maestro Giovanni Negri, in luogo di '*dolor*' il testo originariamente doveva presentare il termine greco '*dolon*', da intendere come un pungolo che si usava nascondere nei bastoni, usando il quale l'oste aveva poi cavato un occhio al passante (cfr. S. Stucchi, *In causa ius est positum. Note su due frammenti di Alfeno*, in Aldo Setaioli (a c. di), *Apis Matina. Studi in onore di Carlo Santini*, Trieste 2016, 700 nt. 17). Un termine greco è citato anche in D. 50.16.205 Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*

⁶⁴ Specificità del giureconsulto era dunque tenere a memoria i contenuti del *ius*, mentre, ad es., Valerio Massimo 4.1.10 attesta che, quando Publio Cornelio Scipione Emiliano, da censore, «cele-

il proprio pensiero con quello dei suoi illustri predecessori come se dibattesse con dei contemporanei seduti allo stesso tavolo: gli stessi testi giurisprudenziali contenuti nel Digesto sono colmi di richiami alle opinioni dei giuristi precedenti, che vengono esaminate e rielaborate al fine di trovare la soluzione che meglio si adatti al caso in esame. La memoria inoltre consente l'analogia fra casi affini, strumento utilissimo e molto usato dai giuristi (ad es. in D. 5.1.76 Alf. 6 *dig. a Paul. epit.*; D. 9.2.52.2 Alf. 2 *dig.*).

La memoria, d'altra parte, viene in aiuto anche all'oratore per l'*inventio* degli argomenti a sostegno della propria tesi: allo scopo, com'è noto, vi erano elenchi di 'luoghi comuni'⁶⁵ utilizzabili nei discorsi (come quelli che vengono riportati da Cicerone nei *Topica* e che sono tipicamente giuridici, forse perché l'opera era dedicata al giurista Trebazio).

Anche la conoscenza approfondita della materia del contendere è, secondo Cicerone (*Orat.* 34.119), necessariamente un *prior* rispetto allo stile ed è indispensabile per il successo giudiziale. D'altra parte, che i giuristi fossero soliti impossessarsi della tematica oggetto dei loro responsi con indagini approfondite su realtà materiali anche poco note ai più, è stato dimostrato di recente da Francesca Scotti in una monografia dedicata ai testi giurisprudenziali in tema di legati di fibre tessili⁶⁶; ma ciò vale anche per gli scritti pervenuti di Alfeno Varo dai quali, ad es., è attestata la conoscenza delle scienze della natura, in particolare dei fenomeni fluviali (D. 41.1.38 Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*), delle tecniche agricole, in particolare dell'aratura (cfr. D. 39.3.24 Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*), degli *instrumenta* necessari al buon funzionamento della villa rustica (cfr. D. 33.7.16 Alf. 2 *dig. a Paulo epit.*) e di numerosi altri argomenti di dettaglio.

L'*ars loquendi* prevede che, una volta acquisita la conoscenza dell'oggetto della controversia e definiti gli argomenti a favore della propria tesi, questi vengano ordinati (*dispositio*) ed esposti (*elocutio*)⁶⁷ ed è qui che l'oratore si serve degli *ornamenta* del discorso utili alla persuasione dell'uditorio o dei giudici. Al contrario il giurista usa di solito, come si vedrà, uno stile tenue, cioè sobrio e conciso. Tuttavia anche a lui è concesso un minimo di 'ornamento', come ad

brava al termine del suo ufficio il rituale sacrificio espiatorio», fu lo scriba a suggerirgli, traendola dai registri pubblici, «la formula solenne della preghiera con la quale gli dei immortali venivano sollecitati a rendere migliori e più grandi le fortune del popolo romano»: cfr. M. Bretone, *Storia* cit. 170.

⁶⁵ Cavalla, *La via retorica alla verità* cit. 128-131.

⁶⁶ F. Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati tessili fra diritto romano e archeologia*, Napoli 2020. Un esempio significativo è D. 32.60.2 2 *dig. a Paul. epit.*

⁶⁷ M. Herrero Medina, *El proceso de composición del discurso oratorio en la obra de Cicerón*, in R. Cabrera Mercado, P.M. Quesada López (edd.), *Reflexiones actuales en torno a la dialéctica, la retórica y otros métodos en la formación del jurista*, Pamplona 2022, 527-544. Istruzioni accurate per un bello stile dell'*elocutio* si trovano in Quint. *Inst. or.*, libri VIII e IX.

es. attraverso l'uso di metafore. Ad es. Cicerone nei *Topica* 7.32 riferisce che Aquilio, suo collega e amico, «quando si dibatteva di spiagge, ... a chi gli chiedeva, fra quelli interessati, che cosa fosse una spiaggia, di solito dava questa definizione: 'il luogo in cui gioca l'onda'». È una metafora a cui si richiama anche Quintiliano *Inst. or.* 5.14.34 spiegando che essenziale per un testo è la chiarezza ma, se non osta alla chiarezza, giova anche un po' di elaborazione (*ornatum*) e aggiungendo che gli stessi giuristi, esemplari per coerenza e lucidità dei ragionamenti, usano talvolta lo strumento della metafora se è vero che si azzardano a dire che il *litus* è il luogo in cui l'onda *eludit*.

Tipica del giurista ma necessaria anche all'oratore è poi la capacità di definire con precisione *quid sit illud quod ambigitur* (*Orat.* 33.116; cfr. *De orat.* 1.48.209; 2.24.104; 2.81.331) come risulta in particolare da un testo del *Brutus* relativo all'oratore Marco Calidio il quale, oltre a *optimum suaviter dicere*, era in grado di vedere subito «dove stava il punto capitale della questione, quello che negli scritti dei giuristi è presentato spesso in formule» (*Brutus* 79-80.275). Calidio era dunque dotato delle capacità tipiche di un giurista, ma mancava di quella, specifica dell'oratore, di dilettere, persuadere e commuovere (cfr. *Brutus* 23.79).

Comune al giurista e all'oratore, ma forse più utile al primo, è poi la capacità di risolvere le ambiguità di un testo (*De orat.* 2.26.110)⁶⁸ mentre la *subtilis disputatio* che si esige dal giurista richiede una scelta accurata delle parole e una particolare attenzione ai termini tecnici⁶⁹ e alle definizioni⁷⁰, queste ultime anche in ragione della loro 'pericolosità' (messa bene in luce dal giurista Giavoleno in D. 50.17.202 11 *epist.*⁷¹): per questo *in illis eruditissimis disputationibus* (*Orat.* 33.117) le definizioni devono essere redatte *presse et anguste*, mentre un minor rigore è richiesto all'oratore da cui si esige soltanto chiarezza espositiva, ricchezza espressiva e un linguaggio adeguato al senso comune e alla *popularis intellegentia*.

Tale particolare attenzione ai significati propri delle parole era certamente una peculiarità anche di Alfeno, visto che nei suoi *Digesta* le definizioni occupano un

⁶⁸ Nei *Digesta* di Alfeno Varo ciò si vede, ad es., in D. 50.16.202 Alf. 2 *dig.*; D. 33.8.14 Alf. 5 *dig.*; D. 35.1.27 Alf. 5 *dig.*; D. 34.2.28 Alf. 7 *dig.*, etc.

⁶⁹ Come scrive Guido Alpa, *Presentazione* cit. 8: «Per i giuristi le parole sono come pietre: hanno un loro significato pregnante, un significato allusivo, un significato recondito». Non è un caso che spesso, leggendo le traduzioni italiane di opere latine realizzate da latinisti e filologi, si rinvengano fraintendimenti nella comprensione dei termini tipicamente giuridici.

⁷⁰ Per un es. cfr. Cic. *Top.* 6.29. Anche Quintiliano 12.2.19 indica i giuristi come 'maestri di definizioni' da cui bisogna trarre insegnamento. Del resto – aggiunge – le *quaestiones* di diritto riguardano o la *proprietas verborum* o la *disputatio aequi* o una *voluntatis coniectura*.

⁷¹ V. Scarano Ussani, *I rischi della definizione fra Giavoleno e Quintiliano*, in *Disciplina iuris* cit. 109-122.

posto di particolare rilievo⁷². La stessa attenzione doveva essere propria di Servio se Aulo Gellio nelle *Notti Attiche* 2.10.1-2 ricorda che il giurista scrisse a Varrone per avere indicazioni sul significato di un termine poco chiaro che aveva trovato nei libri censorii: *Servius Sulpicius 'iuris civilis auctor' e 'vir bene litteratus' 'scripsit ad M. Varronem rogavitque, ut rescriberet, quid significaret verbum, quod in censoris libris scriptum esset. Id erat verbum 'favisae Capitolinae'*.

In un altro passo delle *Notti Attiche* (11.2.1-3) Aulo Gellio definisce la scelta accurata dei termini '*elegantia*'⁷³ a significare che essa delizia l'uditorio o il lettore e ciò – come afferma l'Anonimo *Del Sublime* – perché «la selezione di un lessico appropriato e di gran pregio mirabilmente trascina e incanta chi ascolta» (*Subl.* 30.1). D'altra parte, l'eleganza di una formulazione ne illumina anche il contenuto (cfr. *Subl.* 31.1 già cit.) come si può vedere in molti frammenti del *Digesto* in cui i giuristi, soprattutto severiani, usano avverbi come '*eleganter*' o '*elegantissime*' per sottolineare l'accurata scelta di termini ed espressioni tecniche, ma anche la precisione, la profondità o l'acutezza dell'osservazione di un giurista precedente⁷⁴.

Tipica sia del giurista, sia, almeno nel caso dell'adozione di uno stile 'tenue', dell'oratore è un'esposizione chiara, succinta e condotta con linguaggio quasi familiare, dei fatti oggetto del contendere, che sono «da presentare brevemente e in modo credibile» (*Orat.* 35.122. V. anche id., 36.126) anche se, ovviamente, il giurista tenderà a descrivere la realtà in modo asettico ma conforme al vero, mentre il retore non esiterà a modificarne alcuni tratti se ciò risulterà utile al cliente. Ciò si nota con particolare evidenza nei *Digesta* di Alfeno Varo, dove spesso il fatto da cui sorge la controversia è volutamente descritto in modo da mostrare che il giurista rispondente non ha alcun preconcetto nella soluzione del caso (cfr., ad es., D. 8.5.17 Alf. 2 dig.; D. 39.2.43 Alf. 2 dig.; D. 9.1.5 Alf. 2 dig.; D. 9.2.52 Alf. 2 dig.).

Se le predette qualità erano per Cicerone proprie di tutti i giuristi, anche antecedenti a Servio, fu quest'ultimo, secondo lui, a introdurne di nuove rendendo il diritto un prodotto non solo utile ma anche dilettevole.

⁷² Cfr. D. 15.3.16 Alf. 2 dig. con la definizione di peculio; D. 19.2.29 Alf. 7 dig. in cui si spiega il significato del verbo '*sinere*'; D. 50.16.204 2 dig. a Paulo epit. in cui sono elencate le varie accezioni del termine '*puer*'; D. 8.2.16 2 dig. a Paulo epit. in cui si presenta il significato giuridico delle locuzioni '*lumen*' e '*prospectus*'; D. 21.2.44 2 dig. a Paulo epit. in cui si definisce la '*scapha*'; D. 33.10.6 3 dig. a Paulo epit. in cui si definisce la '*suppelletile*'.

⁷³ *Noct. Att.* 11.2.1-3.

⁷⁴ Su tali giudizi cfr. *supra* per fonti e letteratura. Anche Lorenzo Valla sottolineò l'eleganza degli scritti dei giuristi romani rispetto a quelli suoi contemporanei: cfr. F. Lucrezi, '*Iurisperiti - iuris imperiti*' da Cicerone a Lorenzo Valla, in *Ciceroniana* 9, 1996, 133-146; D. Mantovani, *L'elogio dei giuristi romani nel proemio al III libro delle Elegantiae di Lorenzo Valla. 'Per quotidianam lectionem Digestorum semper incolumis et in honore fuit lingua romana'*, in *Studi G. Nicosia*, V, Milano 2007, 143-208.

Fu con Servio, infatti, che divenne norma anche per il giurista approfondire e applicare all'esercizio dell'*ars iuris* materie come la filosofia (non solo sotto il profilo dialettico ma anche etico)⁷⁵, la storia⁷⁶, la grammatica⁷⁷ e le altre *artes*, cioè avere un'ottima preparazione enciclopedica per migliorare i contenuti, la lingua e lo stile dei responsi⁷⁸, anche se è ben chiaro che «le arti sono trattate in modo diverso da chi se ne voglia servire nella pratica e da chi, traendone grande piacere, le scelga come unica occupazione della propria vita» (*De orat.* 3.23.86; cfr. id., 1.13.59; 1.58.248; 1.59.252). Ad es., la rilevanza del genere grammaticale nell'attività ermeneutica di Servio Sulpicio Rufo è stata messa bene in luce da Marco Pavese richiamando due passi rispettivamente di Giuliano (D. 32.62 *lib. sing. de ambig.*) e di Pomponio (D. 50.16.122 8 *ad Quint. Muc.*) che riportano l'autorevole parere del giurista tardorepubblicano⁷⁹. Anche nel presentare le diverse accezioni del termine *puer*, Alfeno Varo, in un testo tratto dall'epitome paolina ai suoi *Digesta* (D. 50.16.204), mostra particolare attenzione per gli aspetti grammaticali e l'uso epiceno della parola⁸⁰.

Quanto alla preparazione filosofica, Servio, come già visto, fu il primo, secondo l'Arpinate, a usare gli strumenti della dialettica per ripartire *genus univsum in species certas, ut nulla neque praetermittatur neque redundet* (*Orat.* 33.117), ma la conoscenza della filosofia emerge anche da un frammento alfeniano, D. 5.1.76 6 *dig. a Paul. epit.*⁸¹, in cui, secondo Schiavone, «si lascia scoprire la lingua e il mondo intellettuale di Servio» sia dall'andamento sintattico un po' ridondante (che richiamerebbe quello della lettera a Cicerone per

⁷⁵ Mantovani, *Les juristes* cit. 79-128.

⁷⁶ Mantovani, *Les juristes* cit. 129-183.

⁷⁷ M. Pavese, *Scire leges est verba tenere. Ricerche sulle competenze grammaticali dei giuristi romani*, Torino 2013.

⁷⁸ Anche Gellio nelle Notti Attiche 2.10.1-2 definisce *Servius Sulpicius 'vir bene litteratus'*. In *De orat.* 1.34.154 ss. l'oratore Crasso parla della sua preparazione enciclopedica. Cfr. F. Rossi, 'Eloquentia' e 'salus rei publicae': il ruolo sociale dell'eloquenza nelle opere retoriche di Cicerone, in *JusOnline* VIII.4, 2022, 34-40.

⁷⁹ Pavese, *Scire leges* cit. 42-54.

⁸⁰ Pavese, *Scire leges* cit. 54-55.

⁸¹ ... *Quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuisset, propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent.* ... Sul passo e il rapporto ivi attestato fra filosofia e diritto, di recente, Mantovani, *Les juristes* cit. 79-128 con altra lett. Inoltre G. Turelli, *Appunti sulla struttura di Alfeno 6 dig. D. 5.1.76*, in D. Charalambis, C. Papacharalambous (heraus.), *Jus, ars, philosophia et historia. Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag*, Athens 2017, 771-787; Id., *Alfeno 6 dig. D. 5.1.76, l 23. Per una lettura che ricomponga diritto e retorica*, in *SDHI*. 84, 2018, 61-92; Id., *La nozione di populus in Alfeno*, in *RIDA*. 65, 2018, 211-250.

la morte della figlia Tullia di cui in *Fam.* 4.5), sia dall'*existimari* ripetuto tre volte, sia dall'uso dell'analogia «combinata con il ricorso all'argomentazione per assurdo»⁸².

Inoltre, se era tipico dei giuristi citare le *auctoritates* precedenti per discutere e fondare le proprie decisioni sui casi controversi, l'imitazione della lingua letteraria dovette essere una novità di Servio. Fra l'altro, benché l'uso di citare, ad es., Omero da parte dei giuristi sia attestato soltanto a partire dall'età giulio-claudia, non è escluso che anche Servio Sulpicio possa averlo praticato visto il suo particolare amore per la poesia attestato da Quintiliano (*Inst. or.* 10.5.4)⁸³. Da notare che, nella mentalità antica, l'imitazione non costituiva un furto (a meno che non fosse taciuta⁸⁴) quanto piuttosto un 'calco' (*Subl.* 13.4) e ciò perché, come scrive l'Anonimo *Del Sublime* 13.2⁸⁵, «quei personaggi che ci vengono incontro per così dire nel loro splendore, per via che cerchiamo di emularli, in un certo senso innalzeranno il nostro animo verso il termine di paragone di cui ci siamo fatti un mito» (*Subl.* 14.1): in questo modo, «anche chi non sia troppo dotato d'ispirazione, ispirato da costoro, parteciperà all'entusiasmo per la loro grandezza». La lettura dei poeti e degli oratori avrebbe anche potuto aiutare i giuristi a formulare frasi dotate di una sorta di ritmo (*Brutus* 8.32 ss.) secondo un uso introdotto per primo da Isocrate: infatti – scrive Cicerone (*Brutus* 8.34) – «la natura tende a raccogliere e racchiudere in un certo giro di parole il pensiero: e quando questo è espresso con parole abilmente congegnate acquista anche una cadenza armoniosa. Poiché l'orecchio stesso sa distinguere il pieno e il vuoto, e il periodo è limitato dal respiro quasi da una necessità fisica, ed è sconveniente che esso venga a mancare o anche solo che sia forzato».

Pure l'uso di altri espedienti consigliati da Cicerone agli oratori risulta tipico anche dei giuristi ed è in particolare attestato nei *Digesta* di Alfeno: ad es. le domande retoriche con le relative risposte (*Orat.* 39.136 ss.; anche *Subl.* 18.1-2) che, nell'opera alfeniana, si osservano in D. 18.6.12 2 *dig.* (*quid iuris sit?*), in D. 38.1.26 7 *dig.* (*id ius est necne?*), in D. 50.16.203 7 *dig.*; l'utilizzo di argomentazioni per assurdo⁸⁶ e dello strumento dell'analogia, attestati entrambi in

⁸² Schiavone, *Ius* cit. 260.

⁸³ V. Scarano Ussani, *Omero testis. Citazioni omeriche tra le scuole giurisprudenziali romane*, in *Disciplina iuris* cit. 87-108; M. Fiorentini, *I giuristi romani leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*, in *BIDR.* 3, 2013, 167-198. Al contrario, per il giudizio negativo di Quinto Mucio sulla poesia (Augustin. *De civ. Dei* 4.27), si può escludere che citazioni omeriche fossero presenti nella sua opera (*op. ult. cit.* 87 e nt. 5).

⁸⁴ Cic. *Brut.* 76: ... a Naevio ... sumpsisti multa si fateris, vel si negas subripiisti.

⁸⁵ Cfr. G. Lombardo, *L'estetica antica*, Bologna 2002, 185-186.

⁸⁶ Sul tema G. Sposito, *Assurdo e ridicolo. Ironia e deductio ad absurdum nella retorica forense*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 5, 2018, 1-11.

D. 5.1.76 Alf. 6 dig.; la prevenzione di eventuali obiezioni della controparte e la reazione di rimprovero nei confronti di chi voglia, con gli strumenti della dialettica, prendersi gioco del diritto civile (*Orat.* 40.138)⁸⁷ che nei digesti di Alfeno si osserva in D. 39.2.43 2 dig., in D. 35.1.27 5 dig., in D. 39.4.15 7 dig., in D. 10.4.19 4 dig. a Paulo epit., in D. 8.2.33 5 dig. a Paulo epit.; la disposizione delle parole in modo da metterne in luce alcune rispetto ad altre, come, nell'opera alfeniana, si vede in D. 9.1.5 2 dig. con la collocazione in prima posizione del termine 'agaso' per dargli massimo rilievo, in D. 39.4.15 7 dig. (*Caesar*), in D. 6.1.58 3 dig. a Paulo epit. (*A quo servus petebatur*), in D. 18.6.13 3 dig. a Paulo epit. (*Lectos emptos*), in D. 19.5.23 3 dig. a Paulo epit. (*Duo secundum Tiberim*); l'adozione, in qualche caso, anche di espressioni della lingua colloquiale, come accade in D. 8.5.17.1 Alf. 2 dig. dove si usa il termine 'cocumella' (cuccuma, piccolo contenitore da giardino) testimoniato nella letteratura latina soltanto qui e in alcuni papiri.

Naturalmente lo stile va adattato alla tematica trattata in base a quella regola del 'decoro' che per i Romani doveva caratterizzare ogni comportamento. Per questo, se nei *Digesta* di Alfeno lo stile è semplice e apparentemente colloquiale, nelle lettere serviane conservate nell'epistolario ciceroniano, scritte nei momenti più tragici di una repubblica già agonizzante, e in particolare nella lettera 'consolatoria' per la morte di Tullia (*Fam.* 4.5), l'elaborazione stilistica va «nella direzione di un evidente e consapevole arcaismo, di lessico, di stilemi, di usi sintattici»⁸⁸ e presenta quella *gravitas* che Cicerone, nella IX Filippica «individuava come l'aspetto più importante della personalità del giurista»⁸⁹. Tuttavia, pur in questa 'austera solennità', Servio vi sa mostrare il suo più intimo stato d'animo e la sua profonda sofferenza, fino all'affermazione di un radicale pessimismo per l'agonia e la fine certa della repubblica nei cui valori lui stesso e l'amico Cicerone avevano fortemente creduto.

VIII. Il 'bello' nel diritto

Giudizi di bellezza e di eleganza⁹⁰ saranno espressi anche dai giuristi, soprattutto severiani, nei confronti di pareri di autorevoli predecessori e lo stesso

⁸⁷ Infatti, come si legge in *Subl.* 17.1, l'uso di ragionamenti capziosi e di figure da due soldi può far adirare chi ascolta che si vede preso in giro da un retore ferrato nella sua disciplina considerando questi atteggiamenti alla stregua di un gesto di disprezzo.

⁸⁸ Schiavone, *Ius* cit. 266.

⁸⁹ Schiavone, *Ius* cit. 267.

⁹⁰ Cfr. *supra* per testi e lett. sul tema.

Giustiniano, raccogliendo in unità il ‘meglio’ delle opere della tradizione giurisprudenziale romana, la definirà *pulcherrima* (cfr. C. 1.17.1.7; 1.17.2.5, 17).

A questi temi si potranno dedicare ulteriori indagini.

Per ora basti dire che, da quanto emerge dagli scritti di Cicerone, la bellezza di un testo, di oratoria o di diritto, poteva dipendere, oltre che dall’acutezza e profondità del ragionamento, da un contenuto che, per così dire, apparisse essersi lasciato docilmente ridurre alla forma voluta dall’autore; dal suo periodare agile e flessuoso; dalla capacità di cogliere con puntualità e precisione il nocciolo della questione dibattuta; dall’ordine nella disposizione dei concetti; dall’uso della lingua latina senza troppe contaminazioni straniere e senza eccedenze di neologismi, arcaismi, metafore; dall’apparente spontaneità e schiettezza del dettato; dall’utilizzo dei termini in senso proprio o figurato, ma mai affettato; da una collocazione delle parole come incastonate in un mosaico; dall’imposizione alla frase di un ritmo apparentemente naturale.

Certo, enumerando queste doti e capacità, Cicerone non voleva certo dire che esse portassero di per sé alla bellezza, perché è evidente che la bellezza non ha regole né istruzioni per l’uso essendo – con le parole dell’Anonimo Del Sublime – quell’indefinibile che, «quando al momento giusto prorompe, riduce ogni cosa in briciole, come una folgore» (*Subl.* 1.4).

Pertanto si può dire soltanto che un prodotto dell’ingegno è realmente grande quando induce a un’approfondita riflessione e quando è difficile – o meglio impossibile – impedire che esso persista nella nostra memoria (*Subl.* 7.3).

Proprio per questa sua conoscibilità non in sé ma attraverso gli effetti prodotti su chi ne subisce il fascino, gli antichi usavano parlare della bellezza ricorrendo alla metafora della luce. Ad esempio, Cicerone scrive nell’*Orator* 39.134 che presupposto del bello è lo «splendore delle parole prese per sé stesse e a gruppi»; nel *Brutus* 75.261, a proposito dell’eloquenza di Cesare, che «quando a questa eleganza di parole schiettamente latine ... egli aggiunge(va) quegli ornamenti che l’arte suggerisce per abbellire il discorso, sembra(va), per così dire, che egli collocasse bei quadri nella luce più favorevole» (*tabulas bene pictas collocare in bono lumine*); nel *Brutus* 9.36 che il testo deve avere uno «splendido colorito naturale, non artefatto» (cfr. anche *Brutus* 13.51). Infine, in negativo, a proposito di Marco Licinio Crasso coetaneo di Ortensio, dice che nei suoi discorsi non vi era *nullus flos ... neque lumen ullum* (*Brutus* 233.66)⁹¹.

⁹¹ Si ricordi anche il ricorso alla metafora della luce nella già citata descrizione ciceroniana delle capacità speciali di Servio Sulpicio Rufo (*Brutus* 41.153) nonché in *Subl.* 14.1-3. 14.1 già riportato, a proposito dell’imitazione dei grandi del passato (v. anche *Subl.* 31.1 già cit.). Anche in CTh. 1.4.2 del 327 c’è una valutazione ‘estetica’ delle *Sententiae* di Paolo attraverso il richiamo alla luce: *Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni*

Le ragioni profonde di questo «splendore luminoso»⁹² delle cose ‘belle’ sono difficili da scoprire: Cicerone, come si è visto, non le affronta, mentre, in tutt’altra prospettiva, Plotino⁹³ dirà che «il bello esiste prima di ogni ragionamento e di ogni ricerca»⁹⁴ e che «non è osservando qualche modello sensibile che Fidia ha potuto scolpire il suo Zeus ma l’ha colto intuitivamente così come il dio sarebbe se volesse manifestarsi ai nostri occhi»⁹⁵.

D’altra parte, sempre nella prospettiva neoplatonica (che tuttavia, in questo caso, non mi pare così lontana dall’ottica ciceroniana), nemmeno il riconoscimento della bellezza è alla portata di tutti: infatti, «come non possono parlare delle bellezze sensibili coloro che non le hanno mai viste ... per esempio i ciechi dalla nascita, allo stesso modo non possono parlare della bellezza delle occupazioni coloro che non colgono la bellezza né delle occupazioni stesse, né delle scienze e delle altre cose dello stesso genere; ... inoltre, «le emozioni che si generano davanti a una qualsiasi bellezza – sgomento, dolce stordimento, desiderio nostalgico, amore, turbamento accompagnato da piacere – è dato provarle, sia per i corpi, sia per ciò che si sottrae alla nostra vista, soltanto a coloro che amano tali bellezze, così come nel caso dei corpi belli che tutti vedono ma dei quali non tutti sentono il pungolo in egual modo; vi sono invece alcuni che lo sentono moltissimo e di essi si dice che amano»⁹⁶.

Al contrario «chi andasse a contemplare cisposo di cattiveria, non purificato o debole, non riuscendo, per mancanza di vigore, a vedere gli oggetti che sono molto luminosi, non vedrà nulla, neppure se un altro gli mostri ciò che è lì e si può vedere. ... L’occhio infatti non potrebbe vedere il sole se non fosse solare, né l’anima potrebbe divenire bella se non fosse bella»⁹⁷.

Lauretta Maganzani
Milano Università Cattolica del Sacro Cuore
lauretta.maganzani@unicatt.it

veneratione celebranda. Ideoque Sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur.

⁹² Plotino, *La bellezza, l’anima e l’uno*, a c. di D. Susanetti, Milano 2021, 78.

⁹³ Per un’introduzione breve alla concezione del bello di Plotino, Lombardo, *L’estetica antica* cit. 195-213; Curi, *L’apparire del bello* cit. 74-92.

⁹⁴ Plotino, *La bellezza* cit. 72.

⁹⁵ Plotino, *La bellezza* cit. 64-65.

⁹⁶ Plotino, *La bellezza* cit. 54-55.

⁹⁷ Plotino, *La bellezza* cit. 61.

